

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 ottobre 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 aprile 2003, n. 12.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10 - «Istituzione del servizio casa delle donne».
Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 aprile 2003, n. 13.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 20 settembre 1989, n. 26, concernente l'utilizzo dello stemma e del sigillo della provincia autonoma di Bolzano, al decreto del presidente della giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, concernente la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del trattamento dei dati personali e al decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano. Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 aprile 2003, n. 14.

Disposizioni per l'attuazione della direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 giugno 1999 che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.
Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 maggio 2003, n. 16.

Modifiche al secondo regolamento di esecuzione all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 maggio 2003, n. 17.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo alla perdita della sede di titolarità del personale docente, direttivo ed ispettivo Pag. 9

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 marzo 2004, n. 074/Pres.

Legge regionale n. 12/2002, art. 54 - Approvazione modifiche al «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico» (approvato con decreto del Presidente della Regione n. 070/Pres./2003).
Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 marzo 2004, n. 078/Pres.

Approvazione modifiche al «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'art. 33-bis, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale n. 12/2000»...... Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 marzo 2004, n. 079/Pres.

Approvazione modifiche al «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico di cui all'art. 57 della legge regionale n. 12/2002» Pag. 11

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2004, n. 15.

Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto Pag. 12

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2004, n. 12.

Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali Pag. 23

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2004, n. 13.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24 - Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi . Pag. 24

REGIONE SICILIA

LEGGE 5 luglio 2004, n. 10

Interventi urgenti per il settore lapideo e disposizioni per il riequilibrio del prezzo della benzina nelle isole minori Pag. 24

LEGGE 5 luglio 2004, n. 11

Provvedimenti per favorire in Sicilia il trasporto combinato «strada-mare» delle merci Pag. 26

LEGGE 9 luglio 2004, n. 12

Disciplina dell'esercizio dell'attività di ottico e modifica alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 28 Pag. 29

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 aprile 2003, n. 12.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10 - «Istituzione del servizio casa delle donne».

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 20 maggio 2003)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 980 del 31 marzo 2003;

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il servizio «Casa delle donne», di seguito denominato servizio, di cui alla legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10, e successive modifiche.

Art. 2.

Destinatari del servizio

1. Il servizio è rivolto a:

a) donne esposte a minaccia di ogni forma di violenza: fisica, psichica, sessuale, economica o che l'abbiano subita, indipendentemente dalla loro origine, lingua, cultura, religione o situazione finanziaria;

b) figli/e minorenni delle donne in situazione di violenza, i/le quali possono essere accolti/e nelle strutture residenziali assieme alle madri, a condizione che entrambi non si trovino in una situazione tale da richiedere un'assistenza professionale specifica, quale dipendenza da sostanze psicotrope o problemi psichiatrici.

Art. 3.

Tariffe a carico delle utenti

1. Per la partecipazione ai costi da parte delle utenti si applica l'art. 41 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

Capo II

TIPOLOGIA, ORGANIZZAZIONE E PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

Art. 4.

Organizzazione del servizio

1. Il servizio comprende il centro antiviolenza e le strutture residenziali, fra loro complementari.

2. Le strutture residenziali si suddividono, a loro volta, in casa delle donne ed alloggi protetti.

3. L'universalità dell'accesso al servizio è garantita mediante linee telefoniche di chiamata dotate di numero verde.

4. Gli indirizzi dei centri antiviolenza sono pubblici, quelli delle case delle donne e degli alloggi protetti sono segreti.

Art. 5.

Centro antiviolenza

1. Il centro antiviolenza offre le seguenti prestazioni:

a) consulenza specializzata di genere e psicosociale, nonché interventi in situazioni di crisi;

b) assistenza sociale;

c) collaborazione con altri servizi o istituti psicosociali o sanitari;

d) consulenza professionale giuridica;

e) colloqui di preparazione per l'accoglienza nella struttura residenziale;

f) assistenza anche in rete dopo le dimissioni delle donne e dei/delle loro figli/e;

g) lavoro di formazione, pubblicità, sensibilizzazione e prevenzione.

2. Il centro antiviolenza osserva il seguente orario di apertura:

a) almeno 25 ore settimanali per l'accoglienza e la consulenza, qualora il centro sia collegato alla struttura casa delle donne;

b) almeno 15 ore settimanali, secondo orari prestabiliti, da lunedì a venerdì, qualora il centro sia collegato agli alloggi protetti.

3. L'attività di consulenza è svolta gratuitamente ed è garantito l'anonimato.

4. Possono rivolgersi al centro, anche telefonicamente oltre alle donne in situazione di violenza, terze persone e operatori/trici di altri servizi.

Art. 6.

Casa delle donne

1. La casa delle donne di cui al comma 2 dell'art. 4 offre alloggio, sostegno qualificato e sicurezza a donne in situazione di violenza e ai/alle loro figli/e garantendo una capacità ricettiva per minimo sei utenti più uno per l'accoglienza di emergenza.

2. L'accoglienza, compresa quella di emergenza, è garantita sia nei giorni feriali che festivi dai centri antiviolenza collegati alla casa delle donne o tramite l'apposita linea telefonica per le chiamate di emergenza, attiva 24 ore su 24.

3. La permanenza delle ospiti non può di norma superare il periodo di sei mesi, salvo apposita decisione delle operatrici.

Art. 7.

Prestazioni della casa delle donne

1. La casa delle donne offre le seguenti prestazioni:

a) organizzazione ed assistenza delle accoglienze programmate e di emergenza delle donne e dei/delle loro figli/e;

b) ospitalità temporanea in un ambiente solidale e sicuro comprensiva di vitto e generi di prima necessità;

c) consulenza psico-sociale ed assistenza sociale alla donna, nonché interventi in situazioni di crisi; colloqui costanti individuali per lo sviluppo di un progetto di uscita dalla situazione di violenza e per il recupero della piena autonomia;

d) sostegno ed accompagnamento della convivenza e dell'autogestione nella casa delle donne nel rispetto del regolamento della casa; sostegno del gruppo delle donne attraverso le riunioni e i colloqui di gruppo;

e) accompagnamento, anche in rete con altri servizi, delle donne e dei/delle loro figli/e una volta uscite dalla struttura residenziale, al fine di offrire un sostegno per il superamento delle eventuali difficoltà in relazione alla situazione di violenza.

2. È garantito un servizio notturno con le seguenti caratteristiche:

a) presenza di personale di riferimento per le donne e i/le loro figli/e, per eventuali interventi volti a fronteggiare situazioni di crisi;

b) consulenza telefonica in situazioni di crisi e colloqui informativi;

c) sostegno, accoglienza e protezione delle donne in situazione di violenza e ai/alle loro figli/e;

d) protezione della casa e sicurezza.

Art. 8.

Alloggi protetti

1. Gli alloggi protetti offrono alloggio, sostegno qualificato e sicurezza alle donne in situazione di violenza e ai/alle loro figli/e garantendo una capacità ricettiva per minimo tre utenti più uno per l'accoglienza di emergenza.

2. L'accoglienza d'emergenza per le donne e per i/le loro figli/e è garantita durante l'orario di apertura del centro antiviolenza, ferme restando le accoglienze programmate.

3. La permanenza delle ospiti non può di norma superare il periodo di sei mesi, salvo apposita decisione presa dal gruppo delle operatrici competenti.

Art. 9.

Prestazioni degli alloggi protetti

1. Gli alloggi protetti offrono le stesse prestazioni di cui all'art. 7, fatta eccezione per quelle previste al comma 2.

Art. 10.

Sostegno ai figli

1. I/le figli/e minorenni, coinvolti direttamente o non direttamente in episodi di violenza, necessitano di sostegno e assistenza socio-pedagogica e psicologica regolare da parte di personale qualificato offerto in forma di lavoro individuale, di gruppo e di lavoro specifico con le madri.

2. L'obiettivo del lavoro con i minori è fissato individualmente, secondo le caratteristiche soggettive e il grado di maturità dei singoli anche mediante la collaborazione con i servizi psico-sociali, sanitari o specialistici.

3. Il servizio offre ai/alle figli/e ed alle loro madri spazi adeguati, aiuto, protezione, sostegno, accompagnamento e consulenza con l'obiettivo di stabilizzare e migliorare il benessere psico-fisico del minore e di creare un equilibrio fra madre e figlio/a per il miglioramento del loro rapporto e favorendo il raggiungimento di uno stile di vita privo di violenza.

Capo III

PERSONALE DEL SERVIZIO

Art. 11.

Parametri qualitativi del personale

1. Il servizio si avvale di personale qualificato: operatrici professionali per la consulenza e l'assistenza alle donne ospitate e ai/alle loro figli/e, personale amministrativo ed esperti per la consulenza professionale giuridica.

2. Il personale lavora in gruppo e deve seguire un adeguato e costante aggiornamento professionale, compresa la necessaria supervisione.

3. Per quanto riguarda le conoscenze linguistiche del personale addetto si rimanda al comma 3 dell'art. 3, della legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10.

4. Le operatrici del servizio addette alla consulenza specializzata di genere e psico-sociale devono possedere una delle seguenti qualifiche professionali:

a) titolo di studio universitario in campo pedagogico, psicologico, sociologico o del servizio sociale o titolo ad esso equipollente;

b) diploma di educatrice professionale o titolo ad esso equipollente;

c) in casi particolari può essere impiegato anche personale in possesso di un diploma di scuola media superiore e di tre anni di formazione in ambito socio-pedagogico o di documentata esperienza triennale nel settore.

Art. 12.

Personale dei centri antiviolenza

1. Nel centro antiviolenza le prestazioni di consulenza di cui all'art. 5, comma 1, sono garantite da:

a) almeno due operatrici professionali per i progetti della casa delle donne di cui al comma 2 dell'art. 4;

b) almeno un'operatrice per i progetti degli alloggi protetti.

Art. 13.

Personale della casa delle donne

1. Nella casa delle donne presta servizio continuato almeno un'operatrice professionale.

2. Per il lavoro con i/le figli/e minorenni è garantita al bisogno la presenza di almeno un'operatrice professionale.

Art. 14.

Personale degli alloggi protetti

1. Negli alloggi protetti è richiesta la presenza di almeno un'operatrice qualificata per il lavoro con le donne e, al bisogno, di un'operatrice qualificata almeno a tempo parziale per il lavoro con i/le figli/e minorenni.

Art. 15.

Accreditamento del servizio

1. La giunta provinciale stabilisce ulteriori standard ed indicatori di qualità ai fini dell'accreditamento del servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 11 aprile 2003

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003
registro n. 1, foglio n. 12.*

(Omissis).

04R0568

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 aprile 2003, n. 13.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 20 settembre 1989, n. 26, concernente l'utilizzo dello stemma e del sigillo della provincia autonoma di Bolzano, al decreto del presidente della giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, concernente la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del trattamento dei dati personali e al decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 27 maggio 2003)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1049 del 7 aprile 2003;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 20 settembre 1989, n. 26, è inserito il seguente comma 3-bis:

«3-bis. Il gonfalone della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige è esposto, secondo le modalità di cui al comma 1, all'esterno degli edifici delle sezioni elettorali durante le consultazioni provinciali.».

Art. 2.

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 15 del decreto del presidente della giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, è aggiunta la seguente lettera f): «f) svolgimento delle operazioni elettorali».

2. Il comma 4 dell'art. 15 del decreto del presidente della giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21 è così sostituito:

«4. Non è ammessa la diffusione dei dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica o l'appartenenza o aggregazione a gruppi linguistici, se non nei limiti in cui occorre procedere alla pubblicazione di graduatorie in materia di diritto del lavoro, alla pubblicazione del conferimento di agevolazioni o di assegnazioni, di nomine di componenti di organi collegiali o di candidature alle elezioni provinciali.».

Art. 3.

1. All'allegato 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla quarta lineetta del punto 11.5. sono sopresse le parole «e della commissione consultiva per l'edilizia scolastica»;

b) al punto 11.5. dopo la quarta lineetta è inserita la seguente: « - segreteria del forum provinciale per i lavori pubblici»;

c) la denominazione e le competenze dell'ufficio di cui al punto 39.3 sono sopresse.

Art. 4.

1. È abrogato il decreto del presidente della giunta provinciale 11 novembre 1999, n. 61.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 aprile 2003

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2003
registro n. 1, foglio n. 13.

04R0569

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 aprile 2003, n. 14.

Disposizioni per l'attuazione della direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 giugno 1999 che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 15 luglio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1048 del 7 aprile 2003;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento detta disposizioni per assicurare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi nei settori di attività di cui all'allegato alla direttiva n. 42/1999 del 7 giugno 1999 del Parlamento europeo e del consiglio, di seguito denominato allegato, ai seguenti soggetti di seguito denominati beneficiari:

a) cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;

b) società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro dell'attività principale all'interno dell'Unione europea, a condizione che, nel caso in cui abbiano soltanto la sede sociale all'interno dell'Unione europea la loro attività, presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro dell'Unione europea.

2. Alle condizioni stabilite dal presente regolamento, le conoscenze e competenze attestate da diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un altro Stato membro dell'Unione europea, sono riconosciute in provincia di Bolzano per l'accesso o l'esercizio, a titolo autonomo o subordinato, di attività di cui all'allegato.

3. Le norme contenute nel presente regolamento non possono essere invocate in alcun modo per finalità diverse da quelle relative all'ambito di applicazione di cui ai commi 1 e 2. Esse non possono essere invocate per la definizione degli aspetti, anche contrattuali, relativi alla costituzione e qualificazione del rapporto di lavoro.

Art. 2.

Riconoscimento

1. Per le attività elencate nell'allegato, il cui accesso o esercizio è subordinato dalla normativa vigente, al possesso di conoscenze e capacità generali o professionali, il riconoscimento è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in un altro Stato dell'Unione europea.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 3, per le attività elencate nell'allegato, prima parte, se le conoscenze e competenze richieste dalle norme dello Stato d'origine o di provenienza attestate da diploma, certificato o altri titoli, in possesso del richiedente, vertono su argomenti sostanzialmente diversi per contenuto da quelli contemplati dalla legislazione vigente nel territorio della provincia di Bolzano, tenuto conto anche, ove disponibili, dei dispositivi e degli indicatori di trasparenza di cui alla risoluzione del consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale, il riconoscimento è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente.

3. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto del percorso formativo del richiedente il riconoscimento nel Paese di origine o di provenienza. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

4. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio di attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolta sotto la responsabilità di un professionista abilitato. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale e può essere accompagnato da una formazione complementare. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.

5. In deroga al comma 2, per le attività elencate nell'allegato, prima parte, esercitate a titolo autonomo con mansioni direttive, per le quali la normativa vigente richiede la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali, il riconoscimento è subordinato al superamento della prova attitudinale.

6. Gli oneri conseguenti all'attuazione dei commi 2 e 5 sono a carico dei soggetti interessati.

Art. 3.

Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale

1. Per le attività comprese nell'allegato, prima parte, lista I, è considerato esercizio effettivo dell'attività di cui all'art. 2, comma 1, quello prestato alternativamente per un periodo pari a:

a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;

b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni;

d) cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implicino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

2. Per le attività comprese nell'allegato, prima parte, lista II, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'art. 2, comma 1, quello prestato, alternativamente per un periodo pari a:

a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;

b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni;

d) cinque anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero sei anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

3. Per le attività comprese nell'allegato, prima parte, lista III, è considerato esercizio effettivo dell'attività di cui all'art. 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;

b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni.

4. Per le attività comprese nell'allegato, prima parte, lista IV, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'art. 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

a) cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;

b) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

d) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni;

e) tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

5. Per le attività comprese nell'allegato, prima parte, lista V, lettere a) e b), prima parte, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'art. 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

a) tre anni come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda a condizione che l'attività in questione non sia cessata da più di due anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'art. 6;

b) tre anni come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, a condizione che l'attività in questione non sia cessata da più di due anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'art. 6.

6. Per le attività comprese nell'allegato, prima parte, lista VI, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'art. 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

a) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda;

b) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

c) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni;

d) tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.

7. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 6, lettere a) e c) l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'art. 6.

Art. 4.

Dirigente d'azienda

1. Ai soli fini di cui all'art. 3, si considera dirigente d'azienda qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente, alternativamente:

a) la funzione di direttore d'azienda o di filiale;

b) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato;

c) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e/o tecniche e responsabile di uno o più reparti dell'azienda.

Art. 5.

Titoli equivalenti

1. In sostituzione della formazione prevista all'art. 3, comma 1, lettere b) e d), comma 2, lettere b) e d), comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b), c), e) sono riconosciuti i certificati rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza che attestino l'equivalenza delle conoscenze e le capacità nell'attività in questione, ad una formazione professionale di almeno due o tre anni, a seconda dei casi.

2. Nel caso in cui la formazione sia di durata almeno pari a due anni ed inferiore a 3, i requisiti di cui all'art. 3 sono soddisfatti se la durata dell'esperienza professionale in qualità di lavoratore autonomo o di dirigente di azienda di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e d), comma 2, lettera b), prima opzione, comma 3, lettera b), comma 4, lettera b) o come lavoratore dipendente di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), prima opzione, è aumentata del periodo necessario a coprire la minore durata della formazione.

Art. 6.

Autorità competenti al riconoscimento

1. In merito alle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari provvedono:

a) il direttore della ripartizione artigianato per le attività di cui all'allegato, prima parte, lista I e lista III;

b) il direttore della ripartizione turismo, commercio e servizi per le attività di cui all'allegato, prima parte, lista II, lista IV, lista V e lista VI, e non comprese nei successivi punti c), d) ed e);

c) il direttore della ripartizione traffico e trasporti per le attività di cui all'allegato, prima parte, lista IV e lista VI, nelle parti afferenti ad attività di trasporto;

d) il direttore della ripartizione presidenza per l'attività di interpreti;

e) il direttore della ripartizione agricoltura per l'attività di giardiniere.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 ha valore su tutto il territorio della Repubblica italiana e il relativo procedimento deve concludersi entro quattro mesi dalla data di presentazione della documentazione completa da parte del beneficiario.

3. Le autorità di cui al comma 1 sono competenti, ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione europea delle conoscenze e capacità generali o professionali di cui all'art. 2, comma 1, richieste dalla normativa vigente, a pronunciarsi in ordine alla verifica dei requisiti professionali o al rilascio della relativa autorizzazione, attestando il tipo e la durata della relativa attività,

4. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono, in quanto richieste, al dipartimento per le politiche comunitarie, le informazioni e i dati statistici necessari per la predisposizione della relazione biennale alla Commissione europea sull'applicazione della direttiva n. 42/1999 specificata nell'art. 1.

Art. 7.

Prova di altri requisiti

1. Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio delle attività di cui all'allegato, sono richiesti requisiti di onorabilità, di assenza di dichiarazione di fallimento e di assenza di sanzioni a carattere professionale o amministrativo, i soggetti di cui all'art. 1, possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di un estratto del casellario giudiziario o in sua mancanza, di un documento equipollente rilasciato dall'autorità, giudiziaria o amministrativa, dello Stato d'origine, attestanti il possesso dei requisiti medesimi.

2. Nel caso in cui i requisiti di cui al comma 1 non risultino dal documento di cui al medesimo comma, essi possono essere certificati da un attestato rilasciato dalle autorità di cui al comma 1, che faccia riferimento agli elementi richiesti dalle norme nazionali,

3. Qualora lo Stato membro d'origine o di provenienza non rilasci né il documento di cui al comma 1 né l'attestato di cui al comma 2, l'interessato può presentare una dichiarazione giurata o, se non prevista nello Stato d'origine o di provenienza, una dichiarazione solenne dinanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio dello Stato d'origine o di provenienza.

4. Qualora la dichiarazione di cui al comma 3 è diretta ad attestare l'assenza di un precedente fallimento, essa può essere resa anche davanti ad un organismo professionale competente, ove esistente, dello Stato d'origine o di provenienza.

5. Il requisito della capacità finanziaria è soddisfatto da attestati rilasciati da una banca dello Stato membro d'origine o di provenienza, da cui risultino certificati i requisiti previsti dalle norme vigenti.

6. La prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale può essere fornita da un attestato rilasciato da un istituto assicurativo di un altro Stato membro, nel quale sia precisato che l'assicuratore soddisfa le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato ospitante per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia.

7. I requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti sono certificate, ai fini del riconoscimento in altri Stati membri, dalle autorità competenti al loro rilascio in provincia autonoma di Bolzano.

Art. 8.

Promulgazione

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Nota:

La direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 giugno 1999 che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 201 del 31 luglio 1999 pag. 0077-0093. Di seguito è riprodotto l'allegato A alla detta direttiva.

ALLEGATO A

PARTE PRIMA

ATTIVITÀ COLLEGATE ALLE CATEGORIE
DI ESPERIENZA PROFESSIONALE

Lista classi comprese nella direttiva 64/427/CEE, modificata dalla direttiva 69/1977/CEE, e nelle direttive 68/366/CEE, 75/368/CEE e 75/369/CEE.

1. Direttiva 64/427/CEE (direttiva di liberalizzazione 64/429/CEE) nomenclatura NICE (corrispondente alle classi ISIC 23-40).

2. Direttiva 68/366/CEE (direttiva di liberalizzazione 68/365/CEE) nomenclatura NICE.

3. Direttiva 75/368/CEE (attività previste nell'art. 5, paragrafo 1) nomenclatura ISIC.

4. Direttiva 75/369/CEE (art. 6: quando l'attività è considerata industriale o artigianale) nomenclatura ISIC esercizio ambulante delle seguenti attività:

a) acquisto e vendita di merci da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612); - su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo, e su mercati non coperti;

b) attività che formano oggetto di altre direttive recanti misure transitorie le quali escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività.

Lista II direttiva 82/470/CEE (art. 6, paragrafo 3) gruppi 718 e 720 nomenclatura ISIC. Le attività ivi contemplate consistono in particolare:

nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento (art. 2, punto B, lettera a).

Lista III direttiva 82/489/CEE. Lista IV direttiva 82/470/CEE (art. 6, paragrafo 1) gruppi 718 e 720 nomenclatura ISIC. Le attività ivi contemplate consistono in particolare:

nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni collegate:

aa) concludendo per conto di committenti, contatti con gli imprenditori di trasporto;

bb) scegliendo il modo di trasporto, l'impresa e l'itinerario ritenuti più vantaggiosi per il committente;

cc) preparando il trasporto dal punto di vista tecnico (ad esempio: imballaggio necessario al trasporto); effettuando diverse operazioni accessorie durante il trasporto (ad esempio: provvedendo all'approvvigionamento di ghiaccio per i vagoni refrigeranti);

dd) assolvendo le formalità collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura; raggruppando le spedizioni e separandole;

ee) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla rispeditura, al trasbordo e alle varie operazioni terminali;

ff) procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilità di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci; nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione; nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome e per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorità portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.) [Attività previste all'art. 2, punto A, lettere a), b) o d)].

Lista V direttiva 64/222/CEE e direttiva 70/523/CEE a) [art. 4, punto 5, lettera a) della presente direttiva] direttiva 64/222/CEE (direttive di liberalizzazione 64/224/CEE e 64/223/CEE).

1. Attività professionali dell'intermediario incaricato, in virtù di uno o più mandati, di preparare o concludere operazioni commerciali a nome e per conto di terzi.

2. Attività professionali dell'intermediario che, senza un incarico permanente, mette in relazione persone che desiderano contrattare direttamente, o prepara le operazioni commerciali o aiuta a concluderle.

3. Attività professionali dell'intermediario che conclude operazioni commerciali a nome proprio per conto di terzi.

4. Attività professionali dell'intermediario che effettua per conto di terzi vendite all'asta all'ingrosso.

5. Attività professionali degli intermediari che vanno di porta in porta per raccogliere ordinazioni.

6. Attività di prestazioni di servizi effettuate a titolo professionale da un intermediario salariato che è al servizio di una o di più imprese commerciali, industriali o artigianali.

b) [art. 4, punto 5, lettera b) della presente direttiva] direttiva 70/523/CEE. Attività non salariate del commercio all'ingrosso di carbone e attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112, nomenclatura ISIC).

Lista VI direttive 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 82/470/CEE 1 direttiva 68/364/CEE (direttiva di liberalizzazione 68/363/CEE) 2 direttiva 68/368/CEE (direttiva di liberalizzazione 68/367/CEE) nomenclatura ISIC ex classe 85 ISIC:

1. Ristoranti e spacci di bevande (gruppo ISIC 852);
2. Alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo ISIC 853);
3. Direttiva 75/368/CEE (art. 7).

Tutte le attività elencate nell'allegato della direttiva 75/368/CEE, fatte salve le attività riprese nell'art. 5 di detta direttiva lista I, n. 3 del presente allegato).

4. Direttiva 75/369/CEE (art. 5) esercizio ambulante delle seguenti attività:

a) acquisto e vendita di merci:

da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612);

su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo e su mercati non coperti;

b) attività che formano oggetto di misure transitorie che escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività.

5. Direttiva 82/470/CEE (art. 6, paragrafo 2) [Attività menzionate nell'art. 2, punto A, lettere c) e e), punto E, lettera b), punto C e D).

Tali attività consistono in particolare:

nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci;

nel fungere da intermediario nell'acquisto, vendita o nolo di navi; nel preparare, negoziare, e concludere contratti per il trasporto di emigranti;

nel ricevere qualsiasi oggetto o merce in deposito per conto del depositante, sotto il regime doganale o non doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc.;

nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l'oggetto o la merce ricevuta in deposito;

nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia, sia prima della vendita, sia in transito per il o dal mercato; nell'effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli; nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle merci.

PARTE SECONDA

ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE NELLA PARTE PRIMA

1. Direttive 65/261/CEE, 63/262/CEE, 65/1/CEE, 67/530/CEE, 67/531/CEE, 57/532/CEE, 68/192/CEE, 68/415/CEE e 71/18/CEE nomenclatura ISIC in particolare:

a) agricoltura generale, compresa la viticoltura, la coltivazione di alberi da frutto, la produzione delle sementi, l'orticoltura, la floricultura e la coltivazione di piante ornamentali anche in serra;

b) l'allevamento del bestiame, l'avicoltura, la coniglicoltura, l'allevamento di animali da pelliccia e allevamenti vari, l'apicoltura, la produzione della carne, del latte, della lana, delle pelli e pellicce, delle uova e del miele;

c) i lavori di agricoltura, d'allevamento ed orticoltura effettuati a forfait o sotto contratto.

2. Direttiva 63/607/CEE (films).

3. Direttiva 64/223/CEE nomenclatura ISIC.

4. Direttiva 64/428/CEE nomenclatura NICE.

5. Direttiva 65/264/CEE (cinema).

6. Direttiva 66/162/CEE nomenclatura ISIC.

7. Direttiva 67/43/CEE nomenclatura ISIC.

8. Direttiva 67/654/CEE nomenclatura ISIC.

9. Direttive 68/369/CEE e 70/451/CEE nomenclatura ISIC.

10. Direttiva 69/1982/CEE nomenclatura ISIC.

11. Direttiva 70/522/CEE nomenclatura ISIC

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 aprile 2003

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2003
registro n. 1, foglio n. 17.

04R0570

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 maggio 2003, n. 16.

Modifiche al secondo regolamento di esecuzione all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 29 luglio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1193 del 14 aprile 2003;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, è così sostituito:

«1. Ai sensi dell'art. 101 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, in seguito denominata «legge», sono disponibili per l'assegnazione le abitazioni per le quali è stato ultimato almeno il rustico dell'edificio.».

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 1, è così sostituito:

«3. Nel modulo predisposto dall'IPES il richiedente rende la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, riguardante il possesso dei requisiti per l'assegnazione di un'abitazione dell'IPES e la non sussistenza di cause di esclusione. In sostituzione delle dichiarazioni richieste nel modulo, i richiedenti possono presentare i diversi documenti attraverso i quali viene comprovata la sussistenza dei requisiti.».

Art. 3.

1. L'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, è così sostituito:

«Art. 7. (*Capacità economica ai sensi dell'art. 112 della legge*). — 1. Agli effetti dell'art. 112, comma 3, della legge ed ai fini del calcolo del canone di locazione, nel valutare la capacità economica si considerano:

a) tutti i redditi soggetti all'imposta sul reddito del locatario e delle persone con esso conviventi nell'abitazione;

b) tutti i redditi del locatario e delle persone con esso conviventi nell'abitazione non soggetti all'imposta sul reddito, i quali sono a disposizione della famiglia in modo continuativo, ad eccezione dei redditi di cui al comma 2.

2. Nella determinazione della capacità economica non si considerano:

a) l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 3 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;

b) l'assegno per assistenza a domicilio di cui all'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche;

c) le borse di studio per studenti che sono destinate al finanziamento del sostentamento della vita al di fuori della famiglia;

d) le pensioni di guerra;

e) le rendite INAIL.

3. I redditi dei discendenti conviventi con il locatario e non fiscalmente a carico vengono calcolati al sessanta per cento.

4. Le somme versate a titolo di alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile in esecuzione della sentenza sono detratte dal reddito del locatario a condizione che i relativi versamenti siano documentati. Le somme percepite a titolo di alimenti si cumulano al reddito del locatario.

5. Dal reddito complessivo del locatario e delle persone, con esso conviventi, determinato ai sensi dei commi 1, 3 e 4, sono detratte le seguenti quote di detrazione, commisurate alla quota base per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali per una persona singola, determinata ai sensi dell'art. 14 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche:

a) il 60 per cento della quota base:

aa) per il locatario stesso;

ab) per il coniuge o per il convivente *more uxorio*;

b) il 120 per cento della quota base:

ba) per ogni discendente fiscalmente a carico;

bb) per ogni figlio studente fiscalmente non a carico, il cui reddito proviene esclusivamente da lavoro durante le ferie;

c) 100 per cento della quota base:

ca) per ogni figlio invalido, anche se fiscalmente non a carico, per il quale la diminuzione della capacità lavorativa è superiore al 74 per cento;

cb) per gli ascendenti invalidi del locatario, anche se fiscalmente non a carico, per i quali la diminuzione della capacità lavorativa è superiore al 74 per cento;

cc) per gli ascendenti invalidi del coniuge convivente, anche se fiscalmente non a carico, per i quali la diminuzione della capacità lavorativa è superiore al 74 per cento;

cd) per gli ascendenti ultrasessantacinquenni del locatario e del suo coniuge convivente;

d) il 36 per cento della quota base per ogni ulteriore persona convivente con il locatario, esclusi i discendenti di cui al comma 3.

6. Qualora alla formazione dei redditi predetti concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, effettuata la detrazione delle quote di cui al comma 5, vengono considerati nella misura del 75 per cento. Lo stesso, vale per i redditi da collaborazione coordinata e continuativa.

7. Qualora con il locatario convivano minorenni affidati, ai fini della valutazione della capacità economica i compensi per l'affidamento concessi ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, sono considerati nella misura del 20 per cento.

8. Per i componenti il nucleo familiare che dispongano esclusivamente di redditi da lavoro autonomo, si considera comunque un reddito in misura non inferiore a quello risultante dall'applicazione del contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria.

9. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, per la valutazione del reddito si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, commi 4, 5, 6 e 8, del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche.».

Art. 4.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, è aggiunto il seguente comma 2:

«2. Il coniuge superstite può subentrare nell'assegnazione dell'abitazione di cui all'art. 107, comma 1, della legge ed ottenere la trascrizione del contratto di locazione a proprio favore solamente qualora al momento del decesso del locatario abbia convissuto con questi e sia inserito nell'elenco dei locatari di cui all'art. 105 della legge».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 maggio 2003

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2003
registro n. 1, foglio n. 20.

04R0571

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 maggio 2003, n. 17.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo alla perdita della sede di titolarità del personale docente, direttivo ed ispettivo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 24 giugno 2003)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1374 del 28 aprile 2003;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 17 novembre 1999, n. 63, è così sostituito:

«1. Per il personale docente, direttivo ed ispettivo comandato o utilizzato all'entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione il periodo triennale di cui all'art. 2, comma 1, inizia a decorrere con l'anno scolastico 2001-2002.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 maggio 2003

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2003
registro n. 1, foglio n. 15

04R0572

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 marzo 2004, n. 074/Pres.

Legge regionale n. 12/2002, art. 54 - Approvazione modifiche al «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico» (approvato con decreto del Presidente della Regione n. 070/Pres./2003).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 5 maggio 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

Visto, in particolare, l'art. 54 della stessa legge regionale ai sensi del quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi finalizzati a promuovere l'artigiana: o artistico;

Visto, inoltre, l'art. 75 della medesima legge regionale, ai sensi del quale con regolamento di esecuzione sono stabilite le misure di aiuto e i criteri e le modalità di intervento relativi, tra l'altro, ai finanziamenti previsti dall'art. 54;

Visto, il proprio decreto n. 070/Pres. del 18 marzo 2003 con cui è stato approvato il «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico»;

Ritenuto, opportuno modificare gli articoli 1 e 2 del regolamento di cui sopra ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, nonché di integrare e modificare gli articoli 4 e 9 dello stesso, al fine di chiarire maggiormente il contenuto di alcune disposizioni;

Ritenuto, altresì, di integrare il suddetto regolamento con le disposizioni attuative dei commi 1 e 2 dell'art. 73 della legge regionale n. 18/2003, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 514 del 5 marzo 2004;

Decreta:

Il «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico», approvato con proprio decreto n. 070/Pres. di data 18 marzo 2003, è modificato in conformità al testo dell'allegato «A» al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 15 marzo 2004

ILLY

ALLEGATO A

Modifiche ed integrazioni al «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico» approvato decreto del Presidente della Regione 18 marzo 2003, n. 070/Pres.

Art. 1.

*Modifiche al Regolamento approvato
con decreto del Presidente della Regione n. 070/2003*

1. All'art. 1 del «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico» approvato con decreto del Presidente della Regione 18 marzo 2003, n. 070/Pres., dopo la parola «artistico», sono aggiunte le parole «tradizionale e dell'abbigliamento su misura».

2. All'art. 2 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 070/2003, le parole all'art. 16» sono sostituite dalle parole «agli articoli 16, 17 e 18.».

3. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 070/2003, dopo la parola «artistico» sono aggiunte le parole «tradizionale o dell'abbigliamento su misura».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 070/2003, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Gli automezzi di cui al comma 1, lettera b) sono ammissibili a finanziamento a condizione che gli stessi siano immatricolati come autocarri per il trasporto di materiale e dotati di non più di tre posti.

2-ter. Non sono ammissibili a contributo:

a) gli automezzi classificati come fuoristrada, dotati di trazione integrale, sia fissa che attivabile;

b) i beni di consumo;

c) i beni usati».

5. I commi 1 e 2 dell'art. 9 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 070/2003, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il beneficiario del contributo deve concludere l'iniziativa e presentare alla direzione regionale delle attività produttive la relativa documentazione di spesa entro diciotto mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del decreto di concessione del contributo stesso, a pena di decadenza dal beneficio concesso, fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga, da presentarsi prima della scadenza del termine.

2. La proroga di cui al comma 1 non può essere superiore a sei mesi.».

6. Dopo il comma 2 dell'art. 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 070/2003, è introdotto il seguente:

«2-bis. Il beneficiario del contributo è tenuto a richiedere alla direzione regionale competente l'autorizzazione ad apportare variazioni e modifiche nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo.».

7. Dopo l'art. 9 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 070/2003, è introdotto il seguente:

«Art. 9-bis (*Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro*). — 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione dei contributi alle imprese è subordinata all'autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero dell'autocertificazione di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia già stato erogato, il beneficiario del contributo e l'autore dell'autocertificazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: ILLY

04R0388

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 marzo 2004, n. 078/Pres.

Approvazione modifiche al «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'art. 33-bis, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale n. 12/2000».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 5 maggio 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

Visto, in particolare, l'art. 53-bis, comma 1, lettere c) e d) della citata legge regionale n. 12/2002, come introdotto dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, concernente «Disciplina generale in materia di innovazione», ai sensi del quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane e loro consorzi e società consortili contributi per l'acquisizione di brevetti, marchi, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie finalizzate al ciclo produttivo, nonché per la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo;

Visto, inoltre, l'art. 53-ter della citata legge regionale n. 12/2002, come introdotto dall'art. 6 della citata legge regionale n. 11/2003, ai sensi del quale per le finalità di cui all'art. 53-bis, comma 1, lettere c) e d), della legge medesima, sono concessi contributi in conto capitale nella misura e con criteri e modalità fissati con regolamento;

Visto il proprio decreto n. 0362/Pres. di data 10 ottobre 2003 con cui è stato approvato il regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, lettera c) e d) della legge regionale n. 12/2002;

Ritenuto opportuno integrare il suddetto regolamento con le disposizioni attuative dei commi 1 e 2 dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, concernente «Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi, come disposto dal comma 3 del medesimo articolo;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 444 del 27 febbraio 2004;

Decreta:

1. Il regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale n. 12/2002 approvato con proprio decreto n. 0362/Pres. di data 10 ottobre 2003, è modificato in conformità al testo di cui all'allegato «A» al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 19 marzo 2004

ILLY

ALLEGATO A

Modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale n. 12/2002 approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0362/Pres. in data 10 ottobre 2003.

Art. 1.

*Modifica al regolamento approvato
con decreto del Presidente della Regione n. 0362/2003*

1. Dopo l'art. 7 del «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale n. 12/2002 viene introdotto il seguente:

z«Art. 7-bis (*Sicurezza sul lavoro*). — 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione dei contributi alle imprese è subordinata all'autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero dell'autocertificazione di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore dell'autocertificazione sono tenuti solidalmente a restituire l'importo, comprensivo degli interessi legali».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il presidente: ILLY

04R0389

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 marzo 2004, n. 079/Pres.

Approvazione modifiche al «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico di cui all'art. 57 della legge regionale n. 12/2002».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 5 maggio 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

Visto, in particolare, l'art. 57 della stessa legge regionale, ai sensi del quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile, per facilitarne l'accesso al commercio elettronico;

Visto, inoltre, l'art. 75 della medesima legge regionale, ai sensi del quale con regolamento di esecuzione sono stabilite le misure di aiuto, i criteri e le modalità di intervento relativi, tra l'altro, ai finanziamenti previsti dall'art. 57;

Visto il proprio decreto n. 069/Pres. di data 18 marzo 2003 con cui è stato approvato il «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico»;

Ritenuto necessario specificare espressamente, ai fini di una maggiore chiarezza del disposto normativo, che in caso di mancato rispetto del termine fissato dall'art. 8 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 069/Pres. per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, il beneficiario decade dal contributo, salva motivata richiesta di proroga da presentarsi prima della scadenza del termine;

Ritenuto altresì necessario integrare il suindicato regolamento n. 069/Pres. con le disposizioni attuative dei commi 1 e 2 dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, concernente «Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi, come disposto dal comma 3 del medesimo articolo;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 513 del 5 marzo 2004;

Decreta:

1. Il «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico, approvato con proprio decreto n. 069/Pres. di data 18 marzo 2003, è modificato in conformità al testo di cui all'allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 19 marzo 2004

ILLY

ALLEGATO A

Modifiche al «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico» approvato con decreto del Presidente della Regione 18 marzo 2003, n. 069/Pres.

Art. 1.

Modifiche al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 069/2003

1. L'art. 8 del «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico» approvato con decreto del Presidente della Regione 18 marzo 2003, n. 069/Pres., è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Termini per la conclusione dell'iniziativa). — 1. Il beneficiario del contributo deve concludere l'iniziativa e presentare alla direzione regionale delle attività produttive la relativa documentazione di spesa entro quindici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del decreto di concessione del contributo stesso, a pena di decadenza dal beneficio concesso, fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga, da presentarsi prima della scadenza del termine.»

2. Dopo l'art. 9 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 069/2003, viene introdotto il seguente:

«Art. 9-bis (Sicurezza sul lavoro). — 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione dei contributi alle imprese è subordinata all'autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero dell'autocertificazione di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore dell'autocertificazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: ILLY

04R0390

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2004, n. 15.

Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 81 del 17 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

Obiettivi della legge

1. La presente legge detta gli indirizzi generali di programmazione commerciale ed urbanistica della rete distributiva nell'ambito della Regione del Veneto.

2. La programmazione regionale persegue le seguenti finalità:

a) favorire la realizzazione di un'equilibrata rete distributiva agevolando gli insediamenti atti ad inserire le piccole e medie imprese operanti sul territorio, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nelle relative aree;

b) rendere compatibili gli insediamenti commerciali con il territorio e valorizzare la funzione commerciale, anche al fine di una riqualificazione del tessuto urbano;

c) rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale sia nei centri storici mediante l'individuazione di incentivi, sia nelle zone rurali e di montagna mediante la promozione di centri polifunzionali e la formazione professionale;

d) promuovere una programmazione delle attività commerciali armonica per la semplificazione del procedimento amministrativo e per un sistema decisionale coordinato;

e) garantire al consumatore, attraverso una presenza equilibrata delle diverse forme distributive, una possibilità di scelta in ambito concorrenziale, favorendo, di conseguenza, sia il contenimento dei prezzi sia un corretto equilibrio tra attività di diverse dimensioni;

f) regolare la presenza e lo sviluppo delle grandi strutture di vendita al fine di contenere l'uso del territorio, assicurare le compatibilità ambientali, salvaguardando l'equilibrio con le altre tipologie distributive;

g) valutare i progetti di insediamento rispetto agli assetti socio-economici, insediativi, infrastrutturali e della mobilità, dei flussi turistici e della rete distributiva in riferimento alla disponibilità di servizi al consumatore;

h) favorire opportunità di sinergie e cooperazione tra diverse tipologie distributive e lo sviluppo di tecnologie innovative di esercizi di vendita, nonché l'innovazione tecnologica nelle imprese;

i) favorire l'associazionismo tra piccole imprese;

j) favorire una organizzazione e gestione della logistica volte al miglioramento della competitività e alla diminuzione degli impatti sul traffico e sull'ambiente;

k) assicurare un sistema di monitoraggio riferito all'entità ed all'efficienza della rete distributiva insediata sul territorio.

3. Mediante la programmazione commerciale e la concorrente azione tra enti pubblici e soggetti privati, la normativa regionale mira alla riqualificazione della rete distributiva per un migliore servizio al cittadino.

4. Al fine di verificare i livelli occupazionali, in relazione alla programmazione regionale in materia di commercio, la Regione coinvolge, in sede di concertazione, le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori commerciali, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori.

Art. 2.

Finanziamenti regionali

1. La Regione nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2, adotta politiche attive a favore del commercio, con utilizzo di risorse proprie definite annualmente in sede di bilancio, anche attraverso l'azione dei consorzi fidi e di garanzia, nonché di fondi statali e comunitari.

2. Gli interventi di cui al comma 1, concorrono al mantenimento ed allo sviluppo della rete commerciale con particolare attenzione alle piccole e medie imprese ubicate nei centri minori, nelle zone rurali e di montagna, nei centri storici, con il finanziamento di progetti finalizzati a:

a) creare una rete distributiva tradizionale nei centri storici e nei quartieri del centro urbano caratterizzati da fenomeni di desertificazione commerciale;

b) fornire servizi di supporto all'attività commerciale funzionali alle esigenze conseguenti alla particolare localizzazione degli esercizi;

c) migliorare la capacità di attrazione delle aree interessate e la loro accessibilità;

d) armonizzare le attività commerciali con la fornitura di servizi pubblici di ogni genere;

e) realizzare un qualificato livello di animazione economico, sociale, culturale.

Capo II

MONITORAGGIO DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Art. 3.

Osservatorio regionale per il commercio

1. È istituito l'osservatorio regionale per il commercio allo scopo di monitorare l'entità e l'efficienza della rete distributiva e di verificare lo stato di attuazione della presente legge.

2. L'osservatorio è costituito da un comitato consultivo e da un comitato tecnico scientifico e ha sede presso gli uffici della struttura regionale competente in materia di commercio.

3. La giunta regionale, con proprio provvedimento, individua:

a) i componenti del comitato consultivo e le funzioni dagli stessi esercitate;

b) le forme di partecipazione alle funzioni dell'osservatorio dei rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni regionali dei consumatori riconosciute ai sensi dell'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti» e successive modificazioni, delle imprese del commercio, di quelle rappresentative le imprese esercenti attività di commercio e di quelle dei lavoratori, dirette a consentire la formulazione di osservazioni ed integrazioni sulle attività esercitate nell'ambito dell'osservatorio stesso.

4. La giunta regionale, con proprio provvedimento, individua:

a) i componenti del comitato tecnico scientifico e le funzioni dagli stessi esercitate;

b) le modalità della realizzazione di una rete informatica tra Regione, province, camere di commercio e comuni per la ottimale gestione dei flussi informativi;

c) le modalità di coordinamento tecnico tra Regione, province, comuni e camere di commercio per le rilevazioni dei dati su base provinciale.

Art. 4.

Monitoraggio

1. L'osservatorio esercita la funzione di monitoraggio rilevando:

a) le caratteristiche strutturali e merceologiche della rete distributiva per comune, comprendendo in essa anche i dati relativi al commercio su aree pubbliche, per ambito territoriale come definito dall'art. 5, per provincia e nel Veneto;

b) l'efficienza e le tendenze evolutive della rete stessa e la sua rispondenza alle richieste dei consumatori;

c) i problemi derivanti dall'applicazione della programmazione commerciale ed urbanistica negli ambiti di cui alla lettera a);

d) ogni altro elemento utile alla programmazione commerciale.

2. Ai fini del monitoraggio i comuni raccolgono, organizzano e mettono a disposizione della propria provincia, dell'osservatorio regionale e delle camere di commercio i dati della propria rete distributiva mettendo a disposizione dell'osservatorio anche la relativa documentazione di carattere urbanistico secondo un flusso informativo continuo che consenta di conoscere la situazione della medesima in tempo reale.

3. La Regione prevede annualmente nell'ambito delle risorse previste al comma 1, dell'art. 2, finanziamenti ai comuni con meno di 5.000 abitanti che in forma associata intendono dotarsi di sistemi informativi idonei a garantire il monitoraggio della rete distributiva.

4. Le camere di commercio, anche tramite le proprie strutture informatiche centralizzate, collaborano con l'osservatorio regionale nell'espletamento dell'azione di monitoraggio.

5. Le operazioni di monitoraggio, con riferimento alle specifiche funzioni attribuite dalla presente legge, sono espletate dagli enti interessati senza oneri per la Regione.

6. La giunta regionale con proprio provvedimento, individua forme di coordinamento, anche mediante l'osservatorio regionale, con gli osservatori delle altre regioni e con altre forme di coordinamento promosse a livello nazionale.

Capo III

PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE

Art. 5.

Ambiti territoriali di programmazione regionale

1. Gli indirizzi generali relativi all'insediamento delle attività commerciali, tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche e della consistenza demografica, individuano i seguenti ambiti di programmazione regionale:

a) aree sovracomunali o provinciali configurabili come unico bacino di utenza;

b) centri storici come definiti all'art. 26, comma 2;

c) centri di minore consistenza demografica: comuni, frazioni o altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, individuati all'interno delle aree sovracomunali;

d) aree a vocazione turistica.

2. Le aree sovracomunali o provinciali di cui alla lettera a) del comma 1 sono individuate dalla provincia nel Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), nell'ambito di quanto previsto dall'art. 22, comma 1, lettera m), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio».

3. In fase di prima applicazione della presente legge i comuni appartenenti alle aree sovracomunali sono riportati negli allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente legge.

4. In fase di prima applicazione della presente legge la giunta regionale su proposta motivata di ciascuna provincia può modificare gli obiettivi di sviluppo delle singole aree sovracomunali nel rispetto della superficie complessiva assegnata alla provincia nell'allegato B.

Art. 6.

Durata della programmazione

1. La programmazione regionale ha durata di tre anni. A tal fine la giunta regionale, almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine temporale di programmazione, trasmette al Consiglio regionale una proposta di aggiornamento, tenuto conto delle relazioni di monitoraggio fornite dall'osservatorio regionale anche con riferimento alla fase di programmazione precedente.

2. Le norme di programmazione relative a ciascuna fase hanno efficacia fino all'entrata in vigore della nuova normativa programmatoria.

3. I comuni e le unioni dei comuni, ove costituite, entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore di ciascuna fase di programmazione adeguano la programmazione commerciale per le medie strutture di vendita, sulla base dei principi enunciati all'art. 14, comma 1. In caso di inerzia da parte dei comuni, o delle unioni dei comuni ove costituite, si applicano le disposizioni di cui all'art. 36.

Art. 7.

Limiti dimensionali riferiti alla superficie di vendita e settori merceologici

1. Limiti dimensionali su tutto il territorio regionale sono:

- a) per gli esercizi di vicinato:
- 1) superficie non superiore a 250 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
 - 2) superficie non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
- b) per le medie strutture:
- 1) superficie oltre 250 mq e non superiore a 2.500 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
 - 2) superficie oltre 150 mq e non superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
- c) per le grandi strutture:
- 1) superficie oltre 2.500 mq e non superiore a 15.000 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
 - 2) superficie oltre 1.500 mq e non superiore a 15.000 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, lettera c), nel caso di accorpamenti di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), di medie e grandi, con almeno una grande, strutture di vendita preesistenti e operanti da almeno tre anni il limite massimo è fissato in mq 25000.

3. Nelle aree sovracomunali, come individuate dall'allegato A della presente legge, o provinciali, in cui oltre il settantacinque per cento dei comuni abbia territorio ricadente in tutto o in parte in una comunità montana, come definita dalla legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 «Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane», e successive modificazioni, i limiti dimensionali per gli esercizi di vicinato sono fissati in 150 mq e per le medie strutture in 1.500 mq.

4. La programmazione commerciale si articola nei seguenti settori merceologici:

- a) alimentare;
- b) non alimentare generico;
- c) non alimentare a grande fabbisogno di superficie;
- d) misto.

5. Per settore alimentare si intende il settore comprensivo di tutti i prodotti alimentari nonché dei prodotti per la pulizia e l'igiene della persona e della casa, esclusi gli articoli di profumeria.

6. Il settore non alimentare generico comprende tutti i prodotti non alimentari, ad eccezione dei prodotti di cui al comma 7.

7. Il settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie comprende la vendita esclusiva dei prodotti appartenenti alle seguenti categorie merceologiche: mobili, autoveicolo, motoveicoli, legnami, materiali edili, nautica.

8. Per settore misto si intende il settore comprensivo dei prodotti alimentari e non alimentari; la ripartizione interna della superficie di vendita tra le due merceologie è nella disponibilità del titolare dell'autorizzazione commerciale. L'operatore commerciale deve essere comunque in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», di seguito definito decreto legislativo, per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari.

9. La programmazione regionale quantifica gli obiettivi di sviluppo per ciascun settore merceologico di cui al comma 4, ad esclusione del settore merceologico non alimentare a grande fabbisogno di superficie per il quale le strutture di vendita devono comunque rispettare i limiti dimensionali di cui ai commi 1, lettera c) e 2.

10. L'esclusione dalla programmazione regionale di cui al comma 9 per gli esercizi con superficie di vendita superiore a 750 mq, che pongono in vendita prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare a grande fabbisogno di superficie, si applica in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) detti esercizi non siano ubicati all'interno di centri commerciali o parchi commerciali come definiti agli articoli 9, comma 1, e 10, comma 1;
- b) detti esercizi non pongano in vendita anche prodotti appartenenti ai settori merceologici di cui alle lettere a), b) e d), del comma 4.

11. I titolari di autorizzazione commerciale di grande struttura di vendita rilasciata ai sensi della precedente normativa per il settore non alimentare che cedono o conferiscono il titolo autorizzatorio a terzi non possono ottenere un'autorizzazione commerciale per il settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie per il periodo di validità degli obiettivi di sviluppo di cui all'allegato B della presente legge.

Capo IV

PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Art. 8.

Definizioni

1. Agli effetti della presente legge si definiscono:

a) concentrazione: la riunione in una nuova struttura di vendita di medie e/o grandi strutture preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell'ambito delle stesso comune, di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda;

b) accorpamento: l'ampliamento della superficie di media o grande struttura di vendita con le superfici di altre medie o grandi strutture di vendita preesistenti, operanti da almeno tre anni nell'ambito dello stesso comune e di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda; possono essere oggetto di ampliamento con medie e grandi strutture di vendita anche gli esercizi di vicinato preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell'ambito del medesimo comune purché rientranti nei limiti della programmazione commerciale rispettivamente delle medie e delle grandi strutture di vendita;

c) trasferimento: il trasferimento di sede dell'esercizio commerciale all'interno del territorio comunale e comunque al di fuori della medesima area pertinenziale dell'insediamento;

d) apertura in forma continuativa: l'attività di vendita al pubblico ininterrotta da almeno tre anni fatta salva la sospensione per centottanta giorni consecutivi in caso di trasferimento o subingresso;

e) piccola e media impresa commerciale: l'impresa definita ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE;

f) domande concorrenti: le domande presentate lo stesso mese di calendario che concorrono per la medesima area e medesimo obiettivo di sviluppo;

g) criterio di correlazione: la corrispondenza tra il titolo edilizio e l'autorizzazione commerciale;

h) attività di intrattenimento: sale bingo, sale cinematografiche o altri locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.

2. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti può affidare la gestione di uno o più di essi, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo, dandone immediata comunicazione al comune e all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. Il titolare, qualora non abbia provveduto a tale comunicazione, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore fatto salvo quanto disposto dall'art. 2208 del codice civile.

3. Restano salve, ai fini della commercializzazione, le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.

4. È vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, fatta eccezione per i seguenti prodotti:

- a) macchine, attrezzature, e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- b) materiale elettrico;
- c) colori e vernici, carte da parati;
- d) ferramenta ed utensileria;
- e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) articoli per riscaldamento;
- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per ufficio;
- i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti, di ricambio;
- j) combustibili;
- k) materiali per edilizia;
- l) legnami.

5. L'elenco dei prodotti di cui al comma 4, può essere modificato con provvedimento della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 9.

Centri commerciali

1. Ai fini della presente legge si definisce centro commerciale una media o grande struttura di vendita provvista di spazi di servizio o infrastrutture comuni gestiti unitariamente, costituita da almeno due esercizi commerciali inseriti in una struttura unitaria o articolati in più edifici.

2. Al fine di assicurare la gestione unitaria di spazi di servizio o infrastrutture comuni nonché il coordinamento dell'attività del centro commerciale nei confronti della pubblica amministrazione, ogni centro commerciale deve individuare un soggetto referente informandone comune, provincia e Regione.

3. Le autorizzazioni amministrative relative a singoli esercizi collocati all'interno di centri commerciali non possono essere trasferite al di fuori dei centri commerciali stessi.

4. I centri commerciali possono essere integrati da esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in deroga alla specifica programmazione comunale di settore. Tali esercizi non contribuiscono a formare la superficie massima di vendita dei centri commerciali di cui fanno parte e sono tenuti ad osservare gli orari dei centri stessi, ai sensi del comma 5.

5. Per i centri commerciali, l'orario di apertura adottato deve essere applicato a tutte le attività facenti parte degli stessi, ivi incluse le attività artigianali.

6. Sono consentite deroghe al regime degli orari di cui al comma 5 per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande situati all'interno dei locali adiacenti e comunicanti a quelli ove si svolge l'attività di intrattenimento di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), purché detti locali siano funzionali all'attività sopracitata e dotati di accessi dall'esterno indipendenti e comuni all'attività di intrattenimento.

7. Ai titolari di autorizzazioni relative a strutture o centri commerciali rilasciate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 «Disciplina del commercio» fino al 10 agosto 1999, data di entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 «Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto», non può essere negata dal comune l'autorizzazione alla modifica della ripartizione interna della superficie di vendita nella misura massima del cinquanta per cento di quella prevista dall'autorizzazione originaria per ciascun esercizio o insieme di esercizi, fermi restando comunque il limite massimo di superficie complessiva autorizzata e il rapporto tra settori merceologici. Per autorizzazione originaria s'intende l'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge n. 426 del 1971, valida al momento della presentazione della domanda di ripartizione.

8. Le strutture commerciali di cui al comma 7 sono, a tutti gli effetti, qualificate unitariamente centri commerciali ai sensi del comma 1. Per tali strutture, la richiesta di autorizzazione alla ripartizione interna della superficie di vendita deve essere presentata entro il termine perentorio di giorni novanta dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione alla ripartizione interna non può essere concessa.

Art. 10.

Parchi commerciali

1. Ai fini della presente legge si definiscono parchi commerciali le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali quando la somma delle loro superfici di vendita superi il limite dimensionale massimo di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), situate in uno spazio unitario ed omogeneo ancorché attraversato da viabilità pubblica, con infrastrutture di parcheggio ed edifici anche distinti, ma comunque collegati alla rete viaria pubblica mediante più accessi diretti ovvero accessi sui quali confluisce l'intero traffico generato da tutto il complesso.

2. Sono qualificate parchi commerciali tutte le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi le caratteristiche descritte al comma 1, e ubicate all'interno di zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo D o comunque in zone altrimenti classificate purché compatibili con i piani regolatori comunali.

3. Ogni modificazione relativa ai parchi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge o di nuova costituzione è regolata dalle norme di cui al presente articolo nonché dall'art. 18.

4. Le istanze di autorizzazione commerciale relative ad attività che vogliano inserirsi all'interno di parchi commerciali esistenti o che intendano costituire nuovi parchi commerciali sono esaminate secondo la procedura di cui al capo VI, attingendo dagli obiettivi di sviluppo di cui all'art. 7, comma 9.

5. Il subentro a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o causa di morte negli esercizi che compongono il parco commerciale è assoggettato a denuncia di inizio attività al comune competente per territorio secondo le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Con successivo provvedimento la giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la conferenza permanente Regione-autonomie, locali di cui alla legge regionale 3 luglio 1997, n. 20, e sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri per l'individuazione dei parchi commerciali.

7. Entro il termine di centoventi giorni dal provvedimento di cui al comma 6, i comuni approvano un provvedimento ricognitivo volto a verificare l'esistenza o meno di aggregazioni di esercizi commerciali con le caratteristiche di parco commerciale ai sensi del comma 2. Copia del provvedimento va inviato alla provincia di appartenenza e alla struttura regionale competente in materia di commercio.

8. In caso di individuazione di parchi commerciali ai sensi del comma 7 ovvero nel caso di parchi commerciali di nuova costituzione, il comune provvede all'approvazione della variante urbanistica secondo le modalità di cui all'art. 18.

Art. 11.

Vincoli di natura urbanistica per i parchi commerciali

1. Le superfici a standard per i parchi commerciali di nuova formazione sono quelle previste per le grandi strutture di vendita di cui all'art. 16, comma 2.

2. Per i parchi commerciali esistenti ed individuati, le superfici a standard sono riferite alle tipologie delle singole strutture commerciali. In caso di ampliamento le superfici a standard sono riferite ai singoli esercizi oggetto di intervento.

Art. 12.

Outlet

1. Ai fini della presente legge gli outlet sono forme di vendita di prodotti non alimentari che consentono alle aziende produttive, in locali diversi dal luogo di produzione, di mettere e rimettere in circolo esclusivamente l'inventario, la produzione in eccesso, la fine serie. Sono costituiti prevalentemente da esercizi di vicinato che presentano un'immagine unitaria.

2. Quando la somma delle superfici di vendita superi i limiti dimensionali massimi di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), vanno rispettate le procedure previste per i centri commerciali di cui all'art. 9 e per i parchi commerciali di cui all'art. 10, attingendo agli obiettivi di sviluppo di cui all'allegato B; gli outlet devono avere una distanza fra loro, in linea d'aria, non inferiore a cento chilometri.

Art. 13.

Esercizi di vicinato

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie, il subingresso degli esercizi di vicinato come individuati dall'art. 7, comma 1, lettera a), ove non inseriti in parchi commerciali, sono subordinati a previa denuncia di inizio attività da parte degli interessati al comune competente per territorio effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Gli esercizi di vicinato possono essere oggetto di ampliamento, accorpamento o concentrazione entro i limiti stabiliti dall'art. 7, comma 1, lettera a).

3. Gli esercizi di vicinato possono essere insediati sull'intero territorio comunale, nel rispetto delle norme urbanistiche del piano regolatore vigente.

Art. 14.

Medie strutture di vendita

1. I comuni e le unioni dei comuni, ove costituite, entro il termine di cui all'art. 6, comma 3, sentite le associazioni di categoria degli operatori, dei consumatori riconosciute ai sensi dell'art. 5 della legge 30 luglio, 1998, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e le associazioni dei lavoratori del commercio approvano, con riferimento alle medie strutture di vendita, un provvedimento che individua i criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali sulla base dei seguenti principi:

- a) modernizzazione del sistema distributivo;
- b) garanzia di concorrenzialità del sistema distributivo;
- c) salvaguardia dell'ambiente e della viabilità dei centri urbani;
- d) mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità;
- e) equilibrio delle diverse forme distributive;
- f) tutela delle piccole e medie imprese commerciali;
- g) identificazione di strumenti di politica del territorio quali la sicurezza, il flusso veicolare, i trasporti pubblici;

h) rapporto tra densità di medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato non superiore a quanto stabilito dalla giunta regionale con proprio provvedimento da approvare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

i) priorità alle domande di ampliamento relative ad attività esistenti.

2. I comuni, o le unioni dei comuni, ove costituite, entro trenta giorni dall'approvazione del proprio provvedimento lo comunicano alla Regione e alla provincia di appartenenza.

3. In ciascuna fase di programmazione le autorizzazioni per medie strutture di vendita sono rilasciate successivamente all'approvazione del provvedimento comunale di cui al comma 1; in mancanza di detto provvedimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 36.

4. Il provvedimento di cui al comma 1, salva motivata modifica, ha la stessa durata della programmazione regionale alla scadenza di questa, è automaticamente rinnovato fino alla nuova determinazione comunale che deve essere approvata entro i termini di cui all'art. 6, comma 3.

5. I comuni e le unità dei comuni, ove costituite, provvedono inoltre ad adottare norme procedurali concernenti le domande relative alle medie strutture e a stabilire i termini entro i quali valutare la priorità delle stesse, prevedendo comunque il termine di novanta giorni entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento adottato. Il termine può essere sospeso una sola volta per la richiesta di ulteriore documentazione.

6. L'apertura, il trasferimento di sede, il mutamento dei settori merceologici, l'ampliamento della superficie di vendita sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione comunale che rispetti la programmazione regionale e risponda ai criteri assunti dall'amministrazione comunale.

7. Le medie strutture possono essere ampliate entro i limiti stabiliti dall'art. 7, comma 1, lettera b), o essere oggetto di concentrazione tra loro entro i medesimi limiti, purché la superficie complessiva finale non sia superiore alle somme metriche degli esercizi originari.

8. L'autorizzazione alla vendita per una media struttura derivante dalla concentrazione di quattro o dall'accorpamento di più esercizi dotati di tabelle per generi di largo e generale consumo come previsti dall'art. 31, comma 3, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 «Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio», già autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, è rilasciata in deroga alla programmazione commerciale comunale alle seguenti condizioni:

- a) che gli esercizi siano rimasti aperti al pubblico nel comune da almeno tre anni in forma continuativa ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d);
- b) che la superficie finale non sia superiore alla somma delle superfici concentrate o accorpate e comunque entro il limite di cui all'art. 7, comma 1, lettera b);
- c) che vi sia l'impegno del richiedente al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi.

9. Contestualmente al rilascio di nuova autorizzazione, il comune revoca i titoli autorizzativi dei preesistenti esercizi.

10. Per le medie strutture di vendita il rilascio dell'autorizzazione commerciale è subordinato al possesso del corrispondente titolo edilizio, secondo il criterio di correlazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g), che ne costituisce condizione necessaria ma non sufficiente.

11. Il subentro in una media struttura di vendita a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, è assoggettato a denuncia di inizio attività al comune competente per territorio, secondo le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni

12. Nel caso di aggregazioni di esercizi commerciali, esclusi gli esercizi di vicinato, non rientranti in parchi commerciali, quando la somma delle loro superfici di vendita superi il limite dimensionale massimo di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), situate in uno spazio unitario ed omogeneo ancorché attraversato da viabilità pubblica, con infrastrutture di parcheggio ed edifici anche distinti, ma comunque collegati alla rete viaria pubblica mediante più accessi diretti ovvero accessi sui quali confluisce l'intero traffico generato da tutto il complesso, le stesse devono essere separate da altre analoghe aggregazioni da una distanza non inferiore a tremila metri e devono essere dotate di infrastrutture, parcheggi e spazi di servizio propri e gestiti autonomamente.

Art. 15.

Grandi strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento entro i limiti di cui all'art. 7, commi 1, lettera c), e 2, il mutamento dei settori merceologici sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione comunale secondo le modalità previste dal capo VI nel rispetto degli obiettivi di sviluppo fissati nell'allegato B che, costituisce parte integrante della presente legge.

2. Le grandi strutture possono essere ampliate entro i limiti stabiliti dall'art. 7, commi 1, lettera c), e 2, o essere oggetto di accorpamento o concentrazione, entro i medesimi limiti, purché la superficie complessiva finale non sia superiore alle somme metriche degli esercizi originari.

3. Fra le domande concorrenti, come definite all'art. 8, comma 1, lettera f), relative all'apertura e all'ampliamento di grandi strutture di vendita, hanno priorità quelle che soddisfano i seguenti criteri, in ordine decrescente:

- a) ampliamenti ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita oggetto di accordi di programma, ai sensi della legge regionale 1° giugno 1999, n. 23 «Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179», e successive modificazioni, e dell'art. 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 «Nuove norme sulla programmazione»;
- b) ampliamenti ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita, sottoposte a strumentazione attuativa pubblica;
- c) nuove aperture ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita oggetto di accordi di programma, ai sensi della legge regionale 1° giugno 1999, n. 23, e dell'art. 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35;
- d) nuove aperture ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita, sottoposte a strumentazione attuativa pubblica;
- e) mutamento del settore merceologico senza ampliamento della superficie di vendita;
- f) riutilizzo, anche parziale, di strutture industriali esistenti a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita;
- g) minor quantità di superficie richiesta;
- h) ampliamento della superficie di vendita;
- i) nuova apertura con contestuale rinuncia di media struttura di vendita esistente ed operante da almeno tre anni;
- j) richiesta con valutazione di impatto ambientale;
- k) data di presentazione.

4. L'autorizzazione alla vendita per una grande struttura derivante dalla concentrazione di quattro o dall'accorpamento di più esercizi dotati di tabelle per generi di largo e generale consumo come previsti dall'art. 31, comma 3, decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 «Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio», già autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, è rilasciata in deroga alla programmazione commerciale regionale, alle seguenti condizioni:

a) che gli esercizi siano rimasti aperti al pubblico nel comune da almeno tre anni in forma continuativa ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d);

b) che vi sia l'impegno dell'interessato al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi;

c) che la superficie finale non sia superiore alla somma delle superfici concentrate o accorpate e comunque entro il limite non superiore a cinque volte le superfici minime per le grandi strutture di vendita di cui all'art. 7, comma 1, lettera e).

5. La giunta regionale provvede periodicamente, anche mediante idonee forme di divulgazione elettronica, alla pubblicazione dei dati aggiornati relativi alle disponibilità di superfici afferenti le grandi strutture di vendita.

6. In materia di autorizzazione per grandi strutture di vendita non può essere deliberato, in sede di conferenza di servizi di cui all'art. 20, il rilascio dell'autorizzazione commerciale in assenza del corrispondente titolo edilizio. Il possesso del titolo edilizio costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per il rilascio dell'autorizzazione commerciale.

7. Il subentro in una grande struttura di vendita a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, è assoggettato a denuncia di inizio attività al comune competente per territorio, secondo le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

Capo V

NORME URBANISTICHE

Art. 16.

Vincoli di natura urbanistica e standard

1. I comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o di revisione di quelli vigenti provvedono a definire, in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, le zone destinate a parcheggio nei limiti di seguito indicati:

a) per le aree di centro storico, o eventualmente in aree limitrofe, devono essere reperiti parcheggi nella misura di 0,2 mq/mq superficie di pavimento, in relazione al complesso delle strutture commerciali. L'amministrazione comunale, qualora dimostri l'impossibilità, per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa, di raggiungere le quantità minime di cui sopra, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni delle zone di sosta;

b) nelle altre zone territoriali omogenee, secondo la normativa prevista dall'art. 25, decimo comma, punto 2, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 «Norme per l'assetto e l'uso del territorio», e successive modificazioni, per le zone di completamento deve essere reperita a parcheggio almeno una quantità di 0,4 mq/mq di superficie di pavimento e per le zone di espansione, includendo in queste anche le zone di ristrutturazione urbanistica che prevedono la rifunionalizzazione delle aree o degli edifici, almeno una quantità di 0,5 mq/mq di superficie di pavimento.

2. Qualora si debbano insediare o debbano essere ampliate in zone territoriali omogenee diverse dai centri storici, grandi o medie strutture di vendita come individuate all'art. 17, comma 1, lettera b), il soggetto interessato deve reperire aree a servizi aventi una superficie minima complessiva non inferiore a quanto di seguito indicato e comunque la superficie da destinare ad area a servizi non può essere inferiore a quella prevista dall'art. 25 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) per le grandi strutture di vendita dei settori alimentare e misto deve essere prevista area libera non inferiore a 2,50 mq/mq della superficie di vendita di cui area destinata a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 1 mq/mq della superficie lorda di pavimento; inoltre i percorsi veicolari e le aree di parcheggio e stazionamento devono risultare differenziati per i clienti e per gli approvvigionamenti;

b) per le grandi strutture di vendita dei settori non alimentare generico e a grande fabbisogno di superficie deve essere prevista area a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq della superficie lorda di pavimento;

c) per le medie strutture di vendita dei settori alimentare e misto, come definite all'art. 17, comma 1, lettera b), deve essere prevista area libera non inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di vendita di cui area destinata a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq della superficie lorda di pavimento;

d) per le medie strutture di vendita dei settori non alimentare generico e a grande fabbisogno di superficie deve essere prevista area destinata a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq della superficie lorda di pavimento.

3. Per parcheggio effettivo di cui al comma 2, si intende la superficie individuata per la sosta dei veicoli con esclusione della viabilità di accesso e distribuzione.

4. In caso di ampliamento, le quantità stabilite al comma 2 sono riportate alla sola superficie ampliata.

5. Per le zone di espansione e di ristrutturazione urbanistica, come sopra definite, le aree di cui al comma 2, devono essere reperite in sede di strumento attuativo.

6. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, commi dodicesimo e tredicesimo della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e successive modificazioni.

7. Le zone di sosta possono essere reperite anche con la previsione di strutture multi-piano o sotterranee purché compatibili con le norme del piano regolatore generale.

8. Per i comuni obbligati alla redazione del piano del traffico la localizzazione delle zone di sosta deve essere coordinata con tale strumento.

9. La localizzazione delle aree di sosta deve comunque essere individuata all'interno del territorio comunale.

10. Le norme di cui al presente articolo prevalgono rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici e comportano automatica variazione degli stessi qualora tali previsioni stabiliscano standard urbanistici inferiori a quelli previsti dal comma 2, lettere a), b), c), e d). Rimane comunque salva la facoltà dei comuni, ove necessario, di introdurre gli adattamenti conseguenti ai propri strumenti urbanistici.

Art. 17.

Criteri urbanistici per le medie strutture di vendita

1. Ai fini della programmazione urbanistica le medie strutture di vendita sono suddivise in due categorie:

a) con superficie di vendita fino a 1.000 mq;

b) con superficie di vendita superiore a 1.000 mq.

2. Le medie strutture di cui al comma 1, lettera a), possono essere localizzate, in quanto urbanisticamente compatibili con la struttura residenziale, nelle zone territoriali omogenee di tipo A, B, C1 e C2, nonché nelle zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale, purché tale localizzazione non sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici. La definizione delle aree a parcheggio e a servizi di cui all'art. 16 avviene in sede di strumento urbanistico generale o, per le zone obbligate, in sede di strumento attuativo.

3. Le medie strutture di vendita di cui al comma 1, lettera b) possono essere localizzate nelle zone territoriali omogenee di tipo A, purché tale localizzazione non sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici; diversamente, la localizzazione delle medie strutture stesse nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C1, C2 è consentita purché sia espressamente prevista dagli strumenti urbanistici per le singole zone; nelle zone territoriali omogenee di tipo D detta localizzazione è consentita purché vi sia specifica destinazione commerciale.

4. Deve essere garantita una disponibilità di aree da destinare a parcheggio e a servizi nella misura determinata all'art. 16 in rapporto alle varie tipologie urbanistiche della zona e della attività da insediare.

Art. 18.

Criteria urbanistici per le grandi strutture di vendita e parchi commerciali

1. Le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali, come definiti all'art. 10, devono essere localizzati in aree e/o edifici previsti allo scopo dagli strumenti urbanistici generali in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita o per parchi commerciali.

2. I comuni possono individuare, in sede di formazione di nuovi strumenti urbanistici o nella revisione di quelli vigenti, aree e/o edifici a destinazione commerciale anche in zone territoriali omogenee di tipo A, purché sussistano i presupposti di cui al comma 5.

3. La localizzazione di cui ai commi 1 e 2, costituisce il presupposto urbanistico per il rilascio dell'autorizzazione commerciale alla nuova apertura, all'ampliamento o al trasferimento di grandi strutture di vendita o dei parchi commerciali.

4. Le varianti parziali finalizzate alla individuazione delle grandi strutture o dei parchi commerciali su aree già previste a specifica destinazione commerciale, zone D, dagli strumenti urbanistici vigenti sono approvate con la procedura prevista ai commi 6 e 7 dell'art. 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21.

5. I comuni stabiliscono la quantità massima di superfici di grandi strutture di vendita insediabili nei centri, nelle aree o edifici aventi valore storico, di archeologia industriale, anche incentivando l'utilizzo degli edifici destinati in passato a funzioni non più compatibili o dismesse.

6. L'individuazione delle suddette aree e/o edifici è subordinata alla verifica di compatibilità dei seguenti parametri urbanistici:

a) accessibilità viaria con particolare riferimento all'analisi della rete stradale e di penetrazione all'area opportunamente disimpegnata dalle infrastrutture viarie di scorrimento e funzionalmente collegata al sistema di parcheggi di supporto, come specificato all'art. 19;

b) eventuale presenza in adiacenza dell'area a destinazione commerciale di un sistema di trasporto pubblico urbano e extraurbano;

c) definizione dei contenuti principali da attribuire all'area individuata per la localizzazione delle grandi strutture o dei parchi commerciali in relazione all'effetto che si vuole determinare nel settore urbano interessato, e alla congruità e integrazione con le condizioni al contorno territoriale esistente;

d) disponibilità di aree da destinare a parcheggio e a servizi nella misura determinata dall'art. 16 in rapporto alle varie tipologie urbanistiche della zona e della attività da insediare.

7. Tutte le grandi strutture di vendita ed i parchi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 8000 sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA). Qualora le suddette tipologie di vendita siano annesse o collegate ad attività di intrattenimento, come definite all'art. 8, comma 1, lettera h), a pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o ad attività artigianali, situati nel medesimo spazio unitario e omogeneo, la procedura di VIA va riferita all'insieme delle attività.

8. Tutte le grandi strutture di vendita ed i parchi commerciali con superficie di vendita compresa tra i mq 4000 e mq 8000, con esclusione degli ampliamenti inferiori al 10 per cento, sono assoggettati alla procedura di verifica di cui all'art. 7 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 «Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione ambientali», e successive modifiche e integrazioni, qualora le suddette tipologie di vendita siano annesse o collegate ad attività di intrattenimento, come definite all'art. 8, comma 1, lettera h), a pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o ad attività artigianali, situati nel medesimo spazio unitario ed omogeneo; alla medesima procedura sono assoggettate le grandi strutture come individuate dall'art. 7, comma 3.

9. Alle grandi strutture di vendita ed ai parchi commerciali di cui al comma 7, si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) ed e) della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.

10. Sono comunque fatte salve le norme di cui al capo VIII riferite ai centri storici.

Art. 19.

Impatto sulla viabilità

1. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione riferite alle medie strutture di vendita o parchi commerciali come individuate all'art. 17, comma 1, lettera b), nonché alle grandi strutture commerciali, devono prevedere una idonea organizzazione dell'accessibilità veicolare sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali, in particolare sulla viabilità principale.

2. Le domande per grandi strutture o parchi commerciali devono inoltre essere accompagnate da uno studio della viabilità dell'area, da studi di dettaglio dei nodi, con verifica funzionale degli stessi per un'ideale organizzazione delle intersezioni viarie e degli svincoli di immissione sulla rete stradale interessata in funzione della classe di appartenenza dei singoli tronchi, della capacità degli stessi e dei graviti livelli di servizio, ai sensi delle norme tecniche del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.).

3. I progetti a corredo delle domande per grandi strutture o parchi commerciali devono contenere idonee simulazioni dei prevedibili flussi generati/attratti nelle ore di punta dalle strutture commerciali, al fine di verificare la compatibilità degli stessi con la densità veicolare ordinaria sulla viabilità esistente e l'efficacia delle soluzioni proposte innesti e svincoli a raso, semaforizzati e non, svincoli delivellati, contro-strade e/o formazioni di viabilità secondaria di raccordo, in relazione agli specifici contesti territoriali esistenti.

4. Lo studio sull'impatto di viabilità deve essere corredato da idonei progetti, da un parere, anche di massima, su tali progetti, espresso dagli enti proprietari della strada, dall'indicazione relativa ai tempi di realizzazione nonché dal relativo piano finanziario di spesa; dovrà essere, altresì, indicato il soggetto onerato.

5. La Regione, la provincia e il comune, nella conferenza di servizi di cui all'art. 20 detti presente legge, approvano i progetti di loro competenza.

6. La giunta regionale definisce per le grandi strutture di vendita o per i parchi commerciali, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le prescrizioni relative agli elaborati tecnici in ordine alla viabilità e al traffico con riferimento al comma 3.

*Capo VI*PROCEDURE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Art. 20.

Conferenza di servizi

1. Il responsabile del procedimento individuato dal comune competente per territorio ovvero dalla struttura associativa di enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», e successive modificazioni ed integrazioni, in coordinamento con la Regione e la provincia, indice, presso gli uffici regionali, la conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione riferita a grandi strutture di vendita o parchi commerciali per:

a) l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita o parco commerciale, entro i limiti di cui all'art. 7, commi 1, lettera c), e 2;

b) l'accorpamento o la concentrazione di grandi strutture di vendita, entro i medesimi limiti di cui alla lettera a);

c) il mutamento, del settore merceologico di una grande struttura di vendita o parco commerciale;

d) ogni altra modificazione delle autorizzazioni rilasciate, con particolare riferimento alla ripartizione interna, alle modifiche delle prescrizioni nonché ad ogni altra modifica sostanziale.

2. La conferenza di servizi non viene indetta nei seguenti casi:

a) mancanza di disponibilità di superficie;

b) mancata presentazione contestuale a comune, provincia e Regione;

c) rinuncia del richiedente.

3. Il comune o le strutture associative di enti locali, entro il terzo mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di autorizzazione, adottano il provvedimento di diniego nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)*, del comma 2, e di presa d'atto nell'ipotesi di cui alla lettera *e)* del medesimo comma e lo comunicano tempestivamente all'interessato, alla Regione e alla provincia. Nell'ipotesi di cui alla lettera *a)*, del comma 2, il comune o le strutture associative di enti locali, adottano il provvedimento di diniego dopo aver verificato presso la Regione che non vi sono procedimenti di autorizzazione o di revoca dell'autorizzazione pendenti per l'area commerciale di appartenenza, come descritta nell'allegato *A*. In caso contrario, in presenza di procedimenti di autorizzazione o revoca, spetta alla conferenza di servizi l'adozione del provvedimento di diniego.

4. La conferenza è composta dai rappresentanti del comune competente al rilascio dell'autorizzazione ovvero della struttura associativa di enti locali di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, della provincia e della Regione. Alle riunioni della conferenza partecipano altresì, a titolo consultivo, i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori riconosciute ai sensi dell'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle organizzazioni delle imprese del commercio più rappresentative in ambito provinciale.

5. In caso di istanza di autorizzazione per grandi strutture di vendita o parchi commerciali da ubicarsi sul territorio di più comuni, alla conferenza di servizi partecipa il solo soggetto in rappresentanza dei comuni interessati, secondo le modalità stabilite con il provvedimento che disciplina la procedura della conferenza di servizi. La stessa disposizione si applica nel caso in cui siano interessate più province o strutture associative di enti locali.

6. La deliberazione della conferenza di servizi è adottata a maggioranza dai rappresentanti di Regione, provincia, comune o dal rappresentante delle strutture associative di enti locali qualora si verificano le fattispecie di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza ovvero non abbia comunicato il proprio motivato dissenso entro la data di svolgimento della conferenza.

7. La giunta regionale fissa ulteriori criteri e modalità di presenza dei soggetti a partecipazione facoltativa.

8. In sede di conferenza di servizi, le decisioni adottate autonomamente per le materie di rispettiva competenza dagli enti che compongono la conferenza stessa sostituiscono le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari, fatto salvo la valutazione impatto ambientale, e costituiscono il necessario presupposto ai fini della deliberazione di conferenza. In materia di commercio, la deliberazione adottata in sede di conferenza di servizi di cui al comma 1, deve conformarsi ai criteri della programmazione urbanistica e costituisce il necessario presupposto per il rilascio della prescritta autorizzazione comunale.

9. La deliberazione della conferenza di servizi indica:

a) la tipologia e l'ubicazione specifica della grande struttura di vendita o del parco commerciale;

b) la superficie di vendita per gli esercizi singoli ripartita per settore merceologico e, per i centri commerciali e i parchi commerciali la superficie di vendita globale, la ripartizione della superficie in esercizi e l'articolazione merceologica della stessa;

c) la superficie complessiva destinata alle altre finalità commerciali quali magazzini, depositi delle merci, uffici e servizi ed aree coperte comuni;

d) la dotazione minima di standard di area libera e parcheggio;

e) il termine di attivazione dell'esercizio nel limite previsto dall'art. 23;

f) eventuali prescrizioni per la realizzazione dell'iniziativa.

10. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 1, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) detta disposizioni in materia di termini e svolgimento della conferenza di servizi;

b) individua ulteriore documentazione da allegare nel rispetto dei principi in materia di autocertificazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni;

c) prevede le modalità di esercizio del diritto di accesso.

11. Il giudizio relativo alla valutazione di impatto ambientale deve essere allegato alla domanda qualora, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, il rilascio dell'autorizzazione sia assoggettato alla procedura di valutazione impatto ambientale. Entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento favorevole relativo al giudizio di compatibilità ambientale i soggetti interessati devono presentare la domanda di autorizzazione commerciale ai sensi del presente capo.

12. Nell'ipotesi di cui all'art. 18, comma 8, l'esito negativo della procedura di verifica di cui all'art. 7 della legge regionale n. 10 del 1999, anche quando preveda indicazioni per la mitigazione dell'impatto ambientale ed il monitoraggio dell'intervento, deve essere allegato alla domanda di autorizzazione.

13. La pronuncia favorevole di compatibilità ambientale acquisita decade automaticamente, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza commerciale, quando la conferenza dei servizi abbia deliberato il diniego del rilascio dell'autorizzazione commerciale. Analoga decadenza è sancita in tutti i casi previsti al comma 2.

14. Il comune o le unioni di comuni, ove costituite, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dallo svolgimento della conferenza notificano al richiedente l'esito della conferenza dei servizi.

15. Per quanto non diversamente disciplinato, la conferenza di servizi si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21.

Procedure di rilascio di autorizzazione

1. Il richiedente presenta al comune competente domanda di autorizzazione amministrativa dichiarando, in particolare:

a) il possesso delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo;

b) la superficie di vendita dell'esercizio, il settore o i settori merceologici;

c) le eventuali condizioni che danno luogo alle priorità di cui all'art. 15, comma 3, ovvero alle autorizzazioni rilasciate ai sensi dello stesso articolo;

d) la conformità urbanistica.

2. Al fine di una maggiore collaborazione tra gli enti preposti e il cittadino, la giunta regionale approva la relativa modulistica.

3. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'art. 20, comma 9, il comune dispone la revoca dell'autorizzazione con la stessa procedura del rilascio.

Art. 22.

Autorizzazione

1. L'autorizzazione per le grandi strutture di vendita e per i parchi commerciali, rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21, indica:

a) la titolarità del provvedimento;

b) la superficie di vendita ed i settori merceologici dell'esercizio;

c) ogni altra indicazione secondo la modulistica approvata dalla giunta regionale.

2. Il comune rilascia l'autorizzazione a vendere in conformità alla deliberazione della conferenza di servizi di cui all'art. 20. In caso di centri o parchi commerciali, il comune rilascia, su richiesta degli interessati, tante autorizzazioni quanti sono gli esercizi commerciali previsti nella deliberazione della conferenza di servizi.

3. L'apertura, l'ampliamento della superficie di vendita, l'accorpamento, la concentrazione, il mutamento del settore merceologico nonché ogni altra modificazione di autorizzazioni già rilasciate, non diversamente normate, per esercizi operanti all'interno delle grandi strutture di vendita o parchi commerciali sono sempre soggetti ad autorizzazione amministrativa.

Art. 23.

Termini ed efficacia dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è condizionata all'accettazione scritta da parte del richiedente delle prescrizioni contenute nell'art. 20, comma 9. Il rilascio dell'autorizzazione è sospeso fino al ricevimento da parte del comune dell'accettazione dell'interessato. L'accettazione deve essere trasmessa in comune, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre quaranta giorni decorrenti dal ricevimento da parte dell'interessato dell'esito della conferenza di servizi. In caso di inosservanza del predetto termine, il richiedente decade dal diritto al rilascio dell'autorizzazione. Il responsabile del procedimento assume un provvedimento dichiarativo dell'avvenuta decadenza e lo trasmette all'interessato, alla provincia ed alla Regione.

2. Le grandi strutture di vendita o parchi commerciali devono essere attivate, per almeno i due terzi della superficie assentita in sede di conferenza di servizi, entro il termine di ventiquattro mesi dal ricevimento in comune dell'accettazione delle prescrizioni da parte dell'interessato. Il comune può concedere una sola proroga fino ad un massimo di un anno, nei casi di comprovata necessità per ritardi comunque non imputabili al richiedente. La richiesta di proroga deve essere presentata al comune entro e non oltre i sessanta giorni precedenti la scadenza del termine di attivazione, salvo il caso in cui il motivo del ritardo intervenga successivamente e comunque entro il termine di attivazione.

3. Il termine di ventiquattro mesi utile per l'attivazione viene sospeso dal comune, su motivata richiesta dell'interessato, in pendenza di un procedimento giurisdizionale instaurato con ricorso proposto con istanza cautelare. Il provvedimento di sospensione viene concesso qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta entro trenta giorni dalla data della piena conoscenza del ricorso ed ha efficacia sino all'adozione da parte del comune del provvedimento di presa d'atto del passaggio in giudicato della sentenza.

4. In caso di attivazione della superficie di vendita per una misura inferiore ai due terzi ovvero in caso di diminuzione della superficie di vendita superiore ad un terzo rispetto a quella autorizzata, per un tempo superiore a centottanta giorni consecutivi, il comune dispone la revoca per la parte non attivata con la stessa procedura prevista per il rilascio.

5. In caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore a centottanta giorni consecutivi, il comune dispone la revoca dell'autorizzazione relativa all'attività sospesa, con la stessa procedura prevista per il rilascio.

Capo VII

CENTRI DI MINORE CONSISTENZA DEMOGRAFICA

Art. 24.

Esercizi polifunzionali nei centri minori

1. Sono esercizi polifunzionali i punti di vendita che comprendono il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare, unitamente ad almeno tre diverse attività commerciali, economiche, amministrative o di servizi complementari organizzati secondo modalità e criteri stabiliti dalla giunta regionale.

2. Nei centri a minore consistenza demografica i comuni, con provvedimento motivato in ordine alla carenza della distribuzione commerciale locale, per l'intero territorio o per parti di esso, possono rilasciare autorizzazioni all'apertura di esercizi polifunzionali aventi una superficie di vendita non superiore a mq 250 in deroga alle disposizioni e ai criteri generali della programmazione regionale.

3. Gli esercizi polifunzionali, mediante apposita convenzione stipulata con il comune, devono garantire orari settimanali e periodi di apertura concordati. La Regione promuove il convenzionamento con enti pubblici o società di servizio anche private, riconoscendo l'utilità sociale delle attività di tali esercizi.

4. Nei centri di cui al comma 2, i comuni possono concedere a titolo gratuito e per un periodo convenuto l'uso di immobili in disponibilità ad aziende commerciali che ne facciano richiesta per l'attivazione di esercizi polifunzionali.

5. Per la durata del rapporto convenzionale agli esercizi polifunzionali è fatto divieto di trasferire la sede dell'attività in zone diverse da quelle in cui gli stessi risultano insediati.

6. Al fine di incentivare gli interventi di recupero edilizio, il miglioramento e l'inserimento di esercizi polifunzionali nei centri di cui al comma 2, gli oneri di urbanizzazione per la destinazione d'uso commerciale relativi all'insediamento degli stessi possono essere ridotti al cinquanta per cento rispetto ai valori calcolati ai sensi dell'art. 82 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e successive modificazioni. I comuni stabiliscono la quota del contributo del costo di costruzione avendo particolare riguardo alle finalità del presente articolo.

Art. 25.

Interventi regionali

1. La Regione favorisce l'insediamento e il ripristino di attività commerciali nei centri di minore consistenza demografica di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), allo scopo di preservare un livello minimo dell'offerta distributiva anche nelle aree caratterizzate da scarsa popolazione.

2. La giunta regionale promuove corsi di riqualificazione o di formazione professionale per i soggetti titolari che intendono attivare esercizi polifunzionali anche in collaborazione con i centri di assistenza tecnica (C.A.T.) di cui al capo X.

Capo VIII

CENTRI STORICI

Art. 26.

Tutela, salvaguardia e valorizzazione dei centri storici

1. Allo scopo di mantenere, rivitalizzare e incentivare la struttura commerciale nelle aree di centro storico quale funzione concorrente alla aggregazione del contesto sociale, nonché quale elemento primario della riqualificazione, salvaguardia e decoro del tessuto urbano di antica origine, i comuni devono adeguare i loro strumenti urbanistici generali a specifiche normative atte a regolamentare la localizzazione delle imprese commerciali.

2. È individuata come centro storico l'area definita zona A ai sensi dell'art. 2 del decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e cioè le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale o di porzioni di esso, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi secondo le indicazioni del piano regolatore generale, nonché gli edifici singoli aventi caratteristiche di valore ambientale architettonico.

3. All'interno delle aree come definite al comma 2, gli interventi interessanti strutture commerciali finalizzati al recupero e alla valorizzazione degli edifici aventi caratteristiche di bene artistico-storico e ambientale sono subordinati alla normativa di tutela prevista dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 «Norme per la conservazione e il ripristino dei centri storici nel Veneto» per ogni singola tipologia edilizia con la corrispondente categoria di intervento. Per le aree o gli edifici sottoposti a obbligo di strumento attuativo, fino all'approvazione dello stesso, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 «Norme per l'edilizia residenziale» e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27.

Adempimenti dei comuni

1. Gli strumenti urbanistici generali o i piani attuativi, previa analisi delle tipologie edilizie, determinano, ai sensi dell'art. 42 delle norme di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), quali edifici possano essere destinati all'attività commerciale, escludendo in ogni caso le attività commerciali che appaiano in contrasto con la tutela dei valori artistici, storici e ambientali.

2. In sede di formazione di nuovi strumenti urbanistici generali o nella revisione di quelli vigenti è fatto obbligo ai comuni di inserire nelle norme tecniche di attuazione specifiche disposizioni relative al decoro e all'arredo urbano delle aree di centro storico come sopra definite e con particolare riferimento:

- a) al prontuario della sistemazione dei fronti commerciali relativamente all'organizzazione edilizia degli spazi espositivi verso l'esterno;
- b) all'utilizzo dei materiali di finitura;

c) alla definizione della tipologia delle insegne pubblicitarie e all'analisi degli elementi detrattori da evitare ed eventuale rapporto con il piano del colore e dell'illuminazione qualora previsti dallo strumento generale.

3. Per incentivare gli interventi di recupero edilizio, finalizzati al miglioramento e all'inserimento di attività commerciali nell'area di centro storico, i comuni possono ridurre l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, così come stabilito dalle tabelle parametriche allegata alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, fino ad un massimo del cinquanta per cento.

4. I comuni stabiliscono altresì la quota del contributo del costo di costruzione avendo particolare riguardo alle finalità del presente articolo.

Art. 28.

Rivitalizzazione dei centri storici e recupero dei siti industriali dismessi

1. Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, al fine di rivitalizzare il sistema distributivo nei centri storici, classificati dagli strumenti urbanistici come zona A i comuni, anche in deroga ai limiti di superficie previsti dall'art. 7, possono autorizzare la realizzazione di centri commerciali utilizzando immobili esistenti, eventualmente soggetti a recupero edilizio purché la superficie di vendita non sia superiore a mq 4.000 ed almeno il cinquanta per cento del numero di esercizi abbia una superficie inferiore ai limiti previsti per i negozi di vicinato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano, inoltre, ai manufatti di archeologia industriale appositamente individuati dallo strumento urbanistico generale, anche se collocati in aree diverse dalla zona A - Centro storico, purché specificamente individuati ai sensi dell'art. 18, comma 1.

3. Sono regolati con apposita convenzione tra il comune e l'operatore commerciale gli aspetti relativi a:

a) area destinata a parcheggio entro una distanza di 300 metri dall'immobile oggetto dell'iniziativa con facoltà di deroga agli standard previsti dall'art. 16 fino al cinquanta per cento o con utilizzo di soluzioni alternative quali convenzioni con parcheggi scambiatori esistenti, parcheggi multipiani o sotterranei, servizio navetta;

b) accessi e percorsi veicolari.

Capo IX

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 29.

Formazione degli operatori commerciali

1. La giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo, promuove la formazione professionale sia degli operatori che accedono all'attività commerciale sia degli operatori che già la esercitano, allo scopo di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo.

2. La giunta regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, e successive modificazioni, in materia di formazione professionale, nonché della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, recante norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego stabilisce, sentite le organizzazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, le modalità organizzative, la durata ed i contenuti standard delle azioni formative di cui al presente capo.

Art. 30.

Attività di formazione

1. La giunta regionale riconosce, in particolare, corsi ed iniziative professionali per l'accesso all'esercizio del commercio nel settore alimentare, aventi per oggetto la tutela della salute, la sicurezza e l'informazione dei consumatori, con riguardo anche agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti sia freschi che conservati.

2. La realizzazione delle attività di cui al comma 1, può essere affidata, anche mediante convenzione, a soggetti idonei ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia di formazione professionale e, in via prioritaria, alle camere di commercio del Veneto, alle organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e ad enti dalle stesse costituite.

3. Sono riconosciuti validi, ai fini dell'esercizio del commercio nel settore alimentare, i corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano in materia di commercio.

Art. 31.

Attività di aggiornamento

1. La giunta regionale può promuovere, riconoscere, approvare attività volte all'aggiornamento e alla formazione continua degli operatori del settore.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, da realizzarsi con le modalità specificate all'art. 30, comma 2, saranno particolarmente considerate le aree dell'organizzazione, della qualità, del marketing, della sicurezza, della compatibilità ambientale, della tutela e dell'informazione dei consumatori.

3. Possono anche essere previste forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari, dei collaboratori e dei soci delle società di persone delle piccole e medie imprese del settore commerciale, con l'osservanza delle disposizioni della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, e successive modificazioni.

4. Ai fini di cui al presente articolo possono essere utilizzate anche risorse finanziarie nazionali e comunitarie.

Capo X

ASSISTENZA TECNICA

Art. 32.

Centri di assistenza tecnica

1. La Regione individua nell'assistenza tecnica alle imprese uno strumento per favorire l'ammodernamento dell'apparato distributivo in relazione a quanto previsto all'art. 23 del decreto legislativo.

2. L'attività di assistenza tecnica può essere prestata da centri di assistenza alle imprese organizzati, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale e da altri soggetti interessati.

3. L'assistenza tecnica comprende, fra l'altro, la formazione e l'aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa, gestione economica e finanziaria, accesso ai diversi e possibili finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.

Art. 33.

Albo regionale

1. È istituito presso la giunta regionale l'albo regionale dei centri specializzati nell'attività di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione.

2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente approva il bando per la selezione degli organismi che aspirano ad essere inseriti nell'albo di cui al comma 1.

3. La selezione va effettuata ogni tre anni. Dell'esito della selezione la giunta regionale informa la competente commissione consiliare.

4. La giunta regionale a conclusione della procedura autorizza le strutture selezionate allo svolgimento dell'attività di assistenza e può comunque disporre accertamenti sul mantenimento dei requisiti richiesti.

Capo XI

FORME SPECIALI DI VENDITA

Art. 34.

Vendite straordinarie

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme statali in materia di tutela della concorrenza e di vendite sottocosto, la giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori riconosciute ai sensi dell'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e le organizzazioni delle imprese del commercio, disciplina le modalità di svolgimento, la pubblicità, anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali

Art. 35.

Programmazione negoziata

1. Nel caso di particolari progetti finalizzati allo sviluppo commerciale e territoriale oggetto di accordi di programma, ai sensi della legge regionale 1° giugno 1999, n. 23, ovvero approvati ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, la giunta regionale dispone di una superficie aggiuntiva pari al 20 per cento di quella complessivamente autorizzabile in base agli obiettivi di sviluppo di cui all'allegato B.

2. I progetti di cui al comma 1, devono riguardare domande di apertura relative ad iniziative commerciali del settore non alimentare, anche correlate alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale», idonee a contribuire allo sviluppo delle attività produttive, aventi un bacino d'utenza a carattere sovraprovinciale o sovraprovinciale e che prevedano opere infrastrutturali atte ad assicurare il miglioramento dell'assetto viario esistente.

3. La giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 3, valuta le domande concorrenti di cui al comma 2, presentate nell'arco del medesimo mese di calendario, in relazione alla migliore rispondenza ai requisiti di cui al medesimo comma 2.

4. La superficie di cui al comma 1, può essere utilizzata anche per più interventi purché nel limite massimo ivi previsto e nell'arco di validità della programmazione.

Capo XII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36.

Provvedimenti sostitutivi regionali

1. Al fine di assicurare gli adempimenti di cui all'art. 14, commi 1 e 5, in caso di inerzia da parte dei comuni o delle unioni di comuni ove costituite, la giunta regionale, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 6, comma 3, provvede, in via sostitutiva, previa diffida, ad ottemperare entro un congruo termine, ad adottare le disposizioni necessarie che restano in vigore fino all'emanazione delle specifiche norme comunali.

Art. 37.

Norme transitorie

1. A tutte le domande di autorizzazione commerciale per medie e grandi strutture di vendita, ovvero a tutte le comunicazioni di inizio attività per esercizi di vicinato, presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 «Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto» compresi i relativi allegati.

2. Le domande di autorizzazione commerciale di medie e grandi strutture di vendita e le denunce di inizio attività per gli esercizi di vicinato presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate dalle disposizioni di cui alla legge medesima fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.

3. La presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni commerciali delle medie e grandi strutture di vendita in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale è subordinata

all'adozione dei criteri previsti dall'art. 10, comma 6, e del provvedimento di cui all'art. 20, comma 10, nonché agli adempimenti comunali di cui ai commi 7 e 8 del medesimo art. 10 ad eccezione delle domande relative alla programmazione negoziata di cui all'art. 35 per le quali, sino all'adozione del provvedimento della giunta regionale di cui all'art. 20, comma 10, si applicano le disposizioni relative alla conferenza di servizi previste dalla legge regionale n. 37/1999.

4. Salvi i casi di subingresso, nelle sole zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale sono sospesi gli effetti delle denunce di inizio attività di cui all'art. 13, comma 1, fino all'adozione da parte della giunta regionale dei criteri di cui all'art. 10, comma 6, nonché fino agli adempimenti comunali di cui ai commi 7 e 8 del medesimo art. 10.

5. In deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4, in fase di prima applicazione della presente legge e per un periodo non superiore a novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, possono essere presentate denunce di inizio attività e possono essere rilasciate autorizzazioni per le domande:

a) di trasferimento in zone territoriali omogenee di tipo D per le quali lo strumento urbanistico generale abbia già previsto la specifica destinazione commerciale relative ad esercizi commerciali esistenti ed operanti da almeno tre anni con superficie di vendita non superiore a mq 2.500;

b) per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita da insediare in zone territoriali omogenee di tipo D a destinazione commerciale e con destinazione residenziale non inferiore al 60 per cento, nel caso di comuni litoranei a prevalente economia turistica con piano regolatore o sua variante approvati dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 37/1999 ed entro il 31 dicembre 2003;

c) per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita quando gli insediamenti commerciali sono previsti da strumenti urbanistici attuativi già approvati e convenzionati entro il 31 dicembre 2003.

6. L'osservatorio già istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37, esercita le funzioni di cui alla presente legge.

7. Nell'ambito della superficie di cui all'art. 35, comma 1, la giunta regionale può disporre di una superficie non superiore al 50 per cento per iniziative connesse alla definizione in via stragiudiziale di contenziosi pendenti alla data del 30 giugno 2004 inerenti prioritariamente situazioni per le quali vi siano già opere legittime sotto il profilo edilizio.

Art. 38.

Disposizioni di coordinamento con le previsioni di pianificazione dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP)

1. Le aree sovraprovinciali individuate negli allegati A e B sono adeguate per ciascuna provincia al piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) nell'ambito di quanto previsto dall'art. 22, comma 1, lettera m) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio».

2. L'adeguamento è apportato con deliberazione della giunta regionale che recepisce le previsioni del PTCP di ciascuna provincia, adottata entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della deliberazione consiliare di approvazione del PTCP di cui all'art. 23, comma 9, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

3. Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le superfici di vendita indicate negli obiettivi di sviluppo di cui all'allegato B non ancora rilasciate possono essere ridistribuite con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

4. In deroga a quanto previsto dall'art. 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 49 della legge regionale medesima, i comuni continuano ad applicare le disposizioni previste dall'art. 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e successive modificazioni e integrazioni, per l'attuazione della presente legge.

Art. 39.

Abrogazioni e novellazione della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 «Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale» in materia di VIA.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 37, comma 1, sono abrogati:

a) la legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 «Norme di programmazione per l'insediamento delle attività commerciali nel Veneto» come novellata dall'art. 31 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5; dall'art. 5 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 26; dall'art. 24 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19;

b) il regolamento regionale 11 marzo 2002, n. 1 «Disciplina degli esercizi polifunzionali (legge regionale 9 agosto 1999, n. 37, art. 21)».

2. È abrogata la lettera o) dell'allegato A2 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.

3. All'allegato C4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, è inserita la seguente lettera *m-bis*):

«*m-bis*) grandi strutture di vendita e parchi commerciali di cui agli articoli 15 e 10 della legge regionale in materia di commercio che abroga la legge regionale n. 37/1999 nei limiti di cui all'art. 18, commi 7 e 8 della medesima legge».

Art. 40.

Disposizioni in materia di violazione degli obblighi di chiusura domenicale o festiva e modifica dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62.

1. Fatte salve le deroghe disposte dai comuni con le modalità stabilite dall'art. 11, comma 5, del decreto legislativo nonché di quelle disposte ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 «Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita», e successive modificazioni, in caso di violazione degli obblighi di chiusura domenicale o festiva i comuni applicano la sanzione pecuniaria da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00.

2. Dalla seconda violazione i comuni sono tenuti ad imporre la chiusura dell'esercizio per un periodo compreso tra un minimo di sette giorni fino ad un massimo di quindici giorni.

Art. 41.

Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo in quanto compatibili.

Art. 42.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati sulle u.p.b. U0070 «Informazione, promozione e qualità per il commercio» e U0073 «Attività di incentivazione per il commercio» del bilancio di previsione 2004, limitatamente agli interventi di cui agli articoli 3, 4, 25, 29 e 33.

Art. 43.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 13 agosto 2004

GALAN

04R0514

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2004, n. 12.

Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 32 del 4 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina la pratica della cremazione e dispersione delle ceneri nel rispetto delle volontà e dignità del defunto e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni individuo.

Art. 2.

Cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri».

2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'art. 3, comma 1, lettera c) della legge n. 130/2001 o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge, da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto o, in caso di iscrizione del defunto a un'associazione aderente alla Federazione italiana delle società per la cremazione, dal rappresentante legale dell'associazione stessa che ne dà comunicazione ai familiari di primo grado.

3. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari di primo grado.

4. Il coniuge superstite e i figli possono richiedere l'affidamento delle ceneri del defunto già depositate nel cinerario comune.

5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

6. In caso di comprovata necessità, l'ufficiale di stato civile autorizza, con il consenso dei familiari di primo grado, la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione.

Art. 3.

Attività funebre

1. I comuni singoli o associati disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, i servizi cimiteriali e ne informano i cittadini, con particolare riguardo alle differenti forme di sepoltura e ai relativi profili economici.

2. I comuni assicurano spazi adeguati per lo svolgimento di funerali civili tali da consentire la riunione di persone e lo svolgimento delle onoranze funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari. Tali spazi possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di riti funebri per culti diversi da quello cattolico.

3. La giunta regionale, d'intesa con l'ANCI e le associazioni di categoria, emana il codice deontologico delle imprese, società e consorzi che svolgono attività funebre.

Art. 4.
Cimiteri

1. Il comune è tenuto a garantire sepoltura ai cadaveri dei propri residenti e delle persone decedute nel territorio del comune, quale ne fosse la residenza, ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso e alle ossa, resti mortali e ceneri derivanti da cadaveri.

2. Ogni comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei trenta anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1 e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente.

3. La cremazione e la manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti privati mediante convenzione.

4. L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale deve essere definita considerando:

a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;

b) l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;

c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;

d) il rispetto delle attività di culto.

5. Il comune, su richiesta di privati o associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa.

6. Il comune può richiedere al Presidente della giunta regionale l'autorizzazione alla tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.

Art. 5.

Norme regolamentari

1. Le attività cimiteriali sono disciplinate dai comuni sulla base di un regolamento tipo, emanato, sentito l'ANCI, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 21 luglio 2004

LORENZETTI

04R0508

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2004, n. 13.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24 - Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 32 del 4 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni e integrazioni dell'art. 1

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24, le parole «e la gestione dei musei e degli altri beni culturali dello Stato trasferiti in gestione alla Regione, alle province o ai comuni, ai sensi dell'art. 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» sono soppresse.

2. Dopo il comma 1, dell'art. 1 della legge regionale n. 24/2003 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. La presente legge disciplina la fruizione e la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura, così come definiti dall'art. 101, commi 1 e 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità, così come previsto dall'art. 102, comma 2 e dall'art. 112, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004.»

3. Al comma 2, dell'art. 1 della legge regionale n. 24/2003 dopo la parola «equiparabili» è aggiunta la locuzione «, ai sensi dell'art. 3, comma 1,».

Art. 2.

Modificazioni e integrazioni dell'art. 6

1. Alla lettera a), del comma 1, dell'art. 6 della legge regionale n. 24/2003 dopo la parola «ambientali, » sono aggiunte le parole «di cui all'art. 1, comma 1,».

2. Alla lettera b), del comma 1, dell'art. 6 della legge regionale n. 24/2003 dopo la parola «culturali» è aggiunto il segno di interpunzione «,».

3. La lettera d), del comma 1, dell'art. 6 della legge regionale n. 24/2003 è soppressa.

4. Alla lettera f), del comma 1, dell'art. 6 della legge regionale n. 24/2003 le parole «ministeriale 10 maggio 2001» sono sostituite dalle parole «del Ministro per i beni e le attività culturali 10 maggio 2001, di seguito denominato decreto ministeriale 10 maggio 2001».

5. Alla lettera g), del comma 1, dell'art. 6 della legge regionale n. 24/2003 le parole «e dei musei, delle raccolte e delle altre strutture di proprietà pubblica» sono sostituite dalle parole «costituito dalle raccolte, dalle altre strutture e dai musei di proprietà pubblica, individuati ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legislazione statale in materia di tutela e dal decreto ministeriale 10 maggio 2001».

6. Al comma 2, dell'art. 6 della legge regionale n. 24/2003 le parole «Decreto legislativo n. 490/1999» sono sostituite dalle parole «Decreto legislativo n. 42/2004».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 21 luglio 2004

LORENZETTI

04R0509

REGIONE SICILIA

LEGGE 5 luglio 2004, n. 10

Interventi urgenti per il settore lapideo e disposizioni per il riequilibrio del prezzo della benzina nelle isole minori.

(Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia* n. 29 del 9 luglio 2004)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi urgenti per le imprese del settore lapideo di pregio

1. Al fine di consentire il superamento del grave stato di crisi del settore e il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio, così come individuate ai sensi e per gli effetti della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, sono disposti gli interventi di cui al presente articolo.

2. È sospeso, senza alcun onere aggiuntivo per le imprese beneficiarie ed è effettuato in coda al piano di ammortamento dopo la naturale scadenza del finanziamento, il pagamento delle rate scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle che andranno a scadere fino al 31 dicembre 2005 relative a:

a) finanziamenti agevolati concessi dall'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni;

b) crediti d'esercizio e mutui concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'art. 73 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 non si applica alle garanzie concesse ai sensi dell'art. 20, ultimo comma, della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7.

4. Gli interventi previsti dal presente articolo sono concessi nell'ambito dei massimali previsti dall'unione europea per gli aiuti *de minimis*.

5. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2, il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) con l'art. 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è incrementato, nell'esercizio finanziario 2004, di 125 migliaia di euro. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 2, il fondo unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è incrementato, nell'esercizio finanziario 2004, di 125 migliaia di euro.

6. All'onere di 250 migliaia di euro discendente dall'applicazione del comma 5, si provvede, per l'esercizio finanziario 2004, con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 2.

Semplificazione delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti da cava

1. Per i titolari delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti da cava, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, che presentino, entro i termini previsti, istanza di rinnovo finalizzata al completamento del programma di coltivazione precedentemente autorizzato, in quanto non svolto nel periodo concesso, le autorizzazioni sono rilasciate dall'ingegnere capo del distretto minerario in deroga alla procedura di cui all'art. 9 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, all'art. 1 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 19, all'art. 39 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. Il distretto minerario provvede nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di rinnovo, alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione di disponibilità dell'area e di non mutato regime vincolistico sull'area;

b) nulla osta, rilasciato dall'amministrazione competente, qualora il regime vincolistico sull'area abbia subito modifiche alla domanda di rinnovo;

c) relazione tecnica riguardante i lavori di coltivazione svolti e quelli da svolgere per il completamento del programma precedentemente autorizzato, con particolare riferimento ai volumi di materiale già cavato e quelli ancora da coltivare;

d) planimetria aggiornata dello stato dei luoghi e relative sezioni a scala adeguata.

2. Con la procedura di cui al comma 1 possono essere autorizzati i rinnovi delle autorizzazioni che prevedano, nell'ambito dell'area già assentita, una modifica plano-altimetrica del programma di utilizzazione del giacimento a suo tempo approvato.

3. Per i materiali da cava, disciplinati dalla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, fino all'approvazione dei relativi piani regionali di cui all'art. 4 ed all'art. 40 della medesima legge, le istanze di rinnovo, che prevedano un ampliamento dell'area di cava non superiore al 30 per cento rispetto alla precedente autorizzazione, finalizzato esclusivamente a garantire una coltivazione più razionale del giacimento nonché una migliore sicurezza delle lavorazioni e difesa dell'ambiente, sono autorizzate dall'ingegnere capo del distretto minerario competente per territorio nel termine di novanta giorni, secondo le modalità previste dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale 1° marzo 1995, n. 19, in deroga alle procedure di cui all'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

4. L'esercente l'attività estrattiva può sospendere la stessa, previa autorizzazione del Distretto minerario, ogni qualvolta ciò si renda necessario per esigenze tecniche, economiche e commerciali.

Art. 3.

Disposizioni per il riequilibrio del prezzo della benzina nelle isole minori

1. Al fine di compensare gli squilibri derivanti dalla perifericità e marginalità territoriale, il Presidente della Regione destina ai comuni di Pantelleria e delle altre isole minori un contributo annuale per favorire l'allineamento del prezzo della benzina alla pompa e il costo di acquisto di bombole a gas da parte dei consumatori, a quelli praticati sulla terraferma.

2. Il contributo regionale, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 4, è determinato con decreto del Presidente della Regione ed è ripartito tra i comuni in base al numero dei residenti, secondo le modalità stabilite nel medesimo decreto.

3. I comuni definiscono le modalità di presentazione, da parte dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti e dei titolari degli esercizi commerciali in cui si pratica la vendita di bombole a gas, della documentazione necessaria per la liquidazione dei contributi compensativi dei maggiori oneri di trasporto sopportati e gravanti sui consumatori. I contributi sono liquidati nei limiti delle disponibilità finanziarie ed entro importi che, in ogni caso, non possono essere sovracompensativi rispetto alla differenza di prezzo praticata in ragione dei maggiori oneri di trasporto.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2004, con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

6. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 la spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 luglio 2004

CUFFARO

Assessore regionale per l'industria: NOÈ

04R0455

LEGGE 5 luglio 2004, n. 11

Provvedimenti per favorire in Sicilia il trasporto combinato «strada-mare» delle merci.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 29 del 9 luglio 2004)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di promuovere l'utilizzo dei servizi marittimi di trasporto combinato «strada-mare» nelle rotte fra i porti della Sicilia ed i porti situati nella parte continentale del territorio nazionale, è istituito un sistema temporaneo di incentivi, erogabili per un periodo di tre anni, destinati alle imprese aventi sede nei paesi dell'unione europea operanti nel settore dell'autotrasporto per conto proprio o di terzi.

2. Gli incentivi consistono nel rimborso di una quota delle maggiori spese sostenute dall'autotrasportatore che utilizza il trasporto marittimo in luogo di quello su strada, alle condizioni e secondo le modalità definite dalla presente legge. L'entità dell'incentivo è calcolata in base al differenziale fra i costi esterni del trasporto «tutto strada» e di quelli del trasporto combinato «strada-mare».

3. La presente legge, favorendo la percezione diretta dei minori costi esterni imposti alla collettività attraverso la riduzione delle percorrenze stradali e l'utilizzo alternativo di un vettore marittimo per il trasporto dei mezzi rotabili, persegue le seguenti finalità:

a) contribuire alla riduzione delle esternalità negative generate, a carico dell'ambiente e della collettività, dal trasporto merci su strada con particolare riferimento ai costi ambientali derivanti dalle difficili condizioni infrastrutturali ed operative cui sono soggetti i trasportatori che assicurano via strada i collegamenti fra continente e Sicilia;

b) promuovere, presso gli operatori dell'autotrasporto, l'utilizzo di modalità di trasporto sostenibili dal punto di vista ambientale, incentivando in particolare la continuità e l'intensità del trasferimento modale;

c) incentivare una modifica strutturale dell'attuale sistema di trasporto merci da e verso la Sicilia, inducendo le imprese di autotrasporto a ricorrere stabilmente a soluzioni più efficienti sul piano organizzativo anche nell'ottica dell'aggregazione organizzativa di imprese di ridotte dimensioni, ai fini del miglior uso del trasporto combinato «strada-mare» e della tutela ambientale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) mezzo pesante: il veicolo o il complesso di veicoli per il trasporto di cose avente massa complessiva massima autorizzata superiore a 12 tonnellate, nonché il semirimorchio stradale. Non sono considerati mezzi pesanti i trattori stradali singoli, indipendentemente dalla loro massa;

b) bonus ambientale: il contributo economico massimo erogato dalla Regione a fronte dell'imbarco di un mezzo pesante, accompagnato o meno dal relativo autista. L'unità di bonus è riferita ad un singolo metro lineare, considerando la lunghezza del mezzo pesante stradale;

c) parte fissa del bonus: la parte del bonus ambientale, corrispondente al 25 per cento dello stesso, il cui diritto sorge immediatamente, per tutto il periodo di applicazione del bonus, a seguito dell'imbarco del mezzo pesante sul mezzo marittimo comprovato dal possesso della relativa polizza d'imbarco quietanzata;

d) parte premio del bonus: la parte del bonus ambientale rimanente, la cui erogazione è subordinata al conseguimento, da parte dell'impresa, dell'aumento percentuale del ricorso al trasporto combinato «strada-mare» calcolato su base periodica, secondo i criteri stabiliti all'art. 10;

e) periodo di applicazione del bonus: l'ambito temporale stabilito nei modi previsti all'art. 11, della durata massima di 3 anni, durante il quale l'uso del trasporto combinato «strada-mare» fa sorgere il diritto di percezione del bonus ambientale;

f) periodo di utilizzo del bonus: l'ambito temporale, compreso nel periodo di applicazione, di uso effettivo del trasporto combinato «strada-mare» da parte di ogni singolo beneficiario.

Art. 3.

Beneficiari del bonus

1. Possono beneficiare del bonus ambientale le piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato 1 al regolamento CE n. 70 del 12 gennaio 2001 ed aventi sede nel territorio dell'unione europea che esercitino, per conto proprio o di terzi, attività di autotrasporto.

2. Possono beneficiare del bonus ambientale, oltre alle singole imprese di trasporto, i gruppi di imprese temporanei o permanenti, i consorzi, le associazioni di imprese, i gruppi europei di interesse economico da ora in poi denominati «soggetti di aggregazione».

Art. 4.

Principi generali di applicazione

1. Il dipartimento regionale trasporti e comunicazioni concede il bonus ambientale ai soggetti individuati all'art. 3 come contributo per l'imbarco di mezzi pesanti, accompagnati o meno da autisti, su navi idonee al trasporto di mezzi rotabili.

2. Il bonus ambientale è concesso per l'uso di qualunque servizio marittimo che colleghi un porto della Sicilia a un porto situato nel territorio nazionale o viceversa, esclusi i servizi individuati all'art. 17.

3. È fatta salva la libera scelta del vettore marittimo, a condizione che si tratti di impresa abilitata alla prestazione di servizi di cabotaggio marittimo ai sensi del regolamento CE 7 dicembre 1992, n. 3577.

4. Il diritto alla percezione del bonus ambientale sorge a seguito dell'effettivo svolgimento del viaggio via mare su una delle tratte interessate dalla presente legge e del pagamento della prestazione al vettore marittimo.

5. Il bonus è riferito all'imbarco di ogni singolo mezzo pesante e la sua entità è differenziata:

a) in relazione ai caratteri geografici della rotta marittima, definiti in base all'appartenenza dei porti di origine e destinazione del servizio marittimo agli archi costieri definiti all'art. 5;

b) in base alla dimensione del mezzo pesante, espressa in metri lineari.

Art. 5.

Ambito geografico

1. Ai fini della determinazione dell'entità del bonus in relazione alle rotte su cui si effettua il trasporto combinato «strada-mare», sono individuati otto archi costieri.

2. L'ambito geografico degli archi costieri è definito in modo univoco come il territorio compreso fra le località di cui alla tabella A.

TITOLO II

STRUTTURA, CALCOLO E ATTRIBUZIONE DEL BONUS AMBIENTALE

Art. 6.

Entità del bonus

1. L'importo massimo del bonus, corrispondente alla somma della parte fissa e delle parti premio, espresso in euro per ogni metro lineare imbarcato, è riportato nella tabella B.

2. Tale importo è differenziato in base ai criteri geografici di cui all'art. 5 ed è riferito all'anno di entrata in vigore della presente legge. Il bonus è indicizzato, di anno in anno, al tasso di inflazione programmata, con decreto dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

3. In nessun caso l'intensità dell'aiuto concedibile per ogni singolo imbarco può superare il limite massimo del 30 per cento del costo totale della tariffa del nolo marittimo.

4. Il bonus è applicabile sia ai servizi in partenza che ai servizi in arrivo nei porti della Sicilia.

Art. 7.

Bonus per mezzi pesanti vuoti

1. Per il trasporto di mezzi pesanti vuoti è riconosciuto, a metro lineare, il 30 per cento di quanto specificato nella tabella E.

2. La quota del 30 per cento è applicata, ai mezzi pesanti vuoti, sia per quel che concerne la parte fissa che la parte premio del bonus.

Art. 8.

Inizio del periodo di utilizzo per i singoli beneficiari

1. I soggetti di cui all'art. 3 possono aderire al sistema del bonus ambientale in qualunque momento durante il periodo di applicazione del bonus.

2. Ai fini della determinazione dell'entità del bonus spettante a ciascun avente diritto, per inizio del periodo di utilizzo del bonus si intende il primo giorno del mese nel quale l'avente diritto ha imbarcato il primo mezzo, indipendentemente dalla data effettiva dell'imbarco. L'unità temporale di riferimento è il trimestre. Per ciascun avente diritto i trimestri decorrono dall'inizio del periodo di utilizzo del bonus.

3. In nessun caso l'imbarco di mezzi pesanti avvenuto dopo il termine del periodo di applicazione del bonus comporta il diritto al bonus ambientale.

Art. 9.

Struttura del bonus ambientale ai fini dell'erogazione

1. Il bonus, calcolato in base ai criteri di cui alla presente legge, è costituito da una parte fissa, corrispondente al 25 per cento del bonus, e da una parte premio, corrispondente al rimanente 75 per cento.

2. Il diritto alla parte fissa del bonus sorge, per tutto il periodo di utilizzo, a seguito dell'imbarco del mezzo pesante sul mezzo marittimo, comprovato dal possesso della relativa polizza d'imbarco quietanzata.

3. Il diritto alla parte premio del bonus sorge, per il singolo beneficiario, a partire dal termine del secondo trimestre del periodo di utilizzo ed è subordinato al superamento di soglie di incremento percentuale del traffico su base periodica rispetto ai periodi precedenti, secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 2 dell'art. 10.

Art. 10.

Diritto alla percezione della parte premio del bonus

1. I beneficiari hanno diritto alla parte del premio del bonus a condizione che essi conseguano, come imprese singole o come soggetti di aggregazione, un incremento progressivo del ricorso al trasporto combinato «strada-mare».

2. Per la corresponsione della parte premio del bonus l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, nei limiti delle disponibilità di bilancio nel periodo di applicazione del bonus, fissa con proprio decreto i criteri per la valutazione dell'incremento del traffico effettivamente realizzato dalle aziende di autotrasporto sia individuali sia quali soggetti di aggregazione.

TITOLO III PROCEDURE

Art. 11.

Ambito temporale di applicazione

1. L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti stabilisce, con proprio decreto, la data di inizio del periodo di applicazione del bonus.

2. Eventuali sospensioni dell'applicazione del provvedimento, di cui all'art. 18, non interrompono il computo del periodo di applicazione.

Art. 12.

Registro delle imprese beneficiarie

1. È istituito, presso il Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni, il registro dei beneficiari del bonus.

2. Il registro è suddiviso nelle seguenti parti:

a) elenco delle imprese singole;

b) elenco dei «soggetti di aggregazione» di cui al comma 2 dell'art. 3.

3. Per ogni «soggetto di aggregazione» il registro ti porta la denominazione delle imprese che vi partecipano. Le imprese partecipanti a un soggetto di aggregazione non possono accedere al contributo come imprese individuali.

4. Il dipartimento regionale trasporti e comunicazioni cura il costante aggiornamento del registro.

5. Ogni soggetto di cui all'art. 3 può accedere al sistema del bonus presentando domanda di adesione al sistema di bonus e di iscrizione al registro al dipartimento regionale trasporti e comunicazioni.

Art. 13.

Iscrizione dei soggetti di aggregazione

1. Alla domanda di iscrizione al registro, le imprese che intendono percepire il bonus attraverso i «soggetti di aggregazione» devono allegare una apposita dichiarazione sottoscritta, con la quale cedono il diritto alla riscossione ad uno dei medesimi soggetti, iscritto nel registro di cui alla lettera b) dell'art. 12.

2. La dichiarazione comporta, da parte delle singole imprese, la rinuncia a qualunque credito nei confronti della Regione siciliana derivante dall'applicazione della presente legge.

3. Ai fini del raggiungimento dell'incremento di traffico di cui all'art. 10, gli imbarchi effettuati dai mezzi pesanti dalle singole imprese che hanno ceduto il diritto al bonus al «soggetto di aggregazione» sono imputati al «soggetto di aggregazione» cui esse appartengono.

4. Le variazioni di traffico connesse all'ingresso o all'uscita di imprese dal soggetto di aggregazione, nel corso del periodo di utilizzo, sono computate ai fini dell'applicazione dell'art. 10.

5. Ciascuna impresa ha facoltà di recedere in ogni momento dalla partecipazione ai «soggetti di aggregazione» e di revocare contestualmente la cessione del credito, dandone comunicazione al dipartimento regionale trasporti e comunicazioni. Nel registro di cui all'art. 12 è annotata la data del recesso delle singole imprese dai soggetti di aggregazione, sia nella parte del registro relativa alla singola impresa che nella parte relativa al soggetto di aggregazione. Nei confronti dell'amministrazione regionale il recesso ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione, a condizione che questa sia inviata almeno quindici giorni prima della fine di quest'ultimo. In caso contrario, il recesso ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della ricezione della comunicazione.

Art. 14.

Carta di identificazione e di ammissione

1. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 5 dell'art. 12, il dipartimento regionale trasporti e comunicazioni, verificata la regolarità della stessa, rilascia agli aventi diritto una carta di identificazione e di ammissione al sistema del bonus ambientale, che può avere anche il carattere di «card» elettronica.

2. Per i soggetti di aggregazione una copia della carta di identificazione e ammissione può essere attribuita a ciascuna delle imprese partecipanti, fermo restando che il diritto a ricevere il pagamento del bonus rimane in capo al soggetto di aggregazione.

Art. 15.

Erogazione del bonus

1. Al fine di ottenere l'erogazione degli importi dovuti relativamente a tutte le parti del bonus ambientale, le imprese iscritte al programma, al termine di ogni trimestre del periodo di utilizzo, possono presentare domanda ai competenti uffici della Regione secondo quanto previsto dall'allegato 1.

2. Salvi i casi previsti al comma 3 e all'art. 16, l'erogazione del bonus avviene dopo la conclusione di ogni trimestre del periodo di utilizzo, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione.

3. Su richiesta del beneficiario l'erogazione della «quota fissa» può avvenire anche a cadenza mensile negli stessi modi e con gli stessi termini di cui ai commi 1 e 2.

4. L'erogazione avviene attraverso accredito su un conto corrente bancario o postale indicato dallo stesso soggetto avente diritto o su quello di un'agenzia indicata dal soggetto stesso o tramite l'invio di un assegno non circolare con raccomandata spedita alla sede legale del soggetto avente diritto.

5. L'erogazione del bonus è subordinata alla presentazione alla Regione degli originali delle polizze di imbarco, quietanzate e timbrate dalla compagnia di navigazione.

6. Nel caso in cui il titolare della polizza abbia ceduto ad un «soggetto di aggregazione» i diritti al bonus, coloro che ne esercitano la rappresentanza provvedono a richiedere e a ricevere il bonus, in luogo dell'impresa intestataria della polizza.

Art. 16.

Pagamento indiretto del bonus e «buoni di detrazione»

1. Sulla base di accordi fra Regione e vettori marittimi, cui possono essere ammessi anche i soggetti di aggregazione, l'erogazione del bonus da parte dell'amministrazione regionale può avvenire con l'emissione di «buoni di detrazione» utilizzabili come mezzo di pagamento, parziale o totale, del nolo marittimo per l'imbarco di mezzi pesanti.

2. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà dei beneficiari di avvalersi dell'erogazione diretta del bonus ai sensi dell'art. 15.

3. I «buoni di detrazione» sono documenti emessi dalla Regione o da suoi mandatari, intestati al beneficiario del bonus e non cedibili, riportanti l'entità del contributo e la coppia di archi costieri corrispondenti alla rotta marittima per l'uso della quale sono stati conseguiti.

4. I «buoni di detrazione» non sono utilizzabili su rotte marittime che collegano archi costieri diversi da quelli specificati.

5. La somma erogabile a titolo di bonus ambientale relativamente ad un periodo può essere divisa fra molteplici buoni di detrazione.

6. I «buoni di detrazione» possono rappresentare sia la parte fissa che la parte premio del bonus.

7. I «buoni di detrazione» relativi esclusivamente alla parte fissa del bonus possono essere emessi, su delega dell'amministrazione regionale, anche dal vettore marittimo o da un suo rappresentante che operi come agente di vendita dei servizi marittimi. In tale ipotesi, l'eventuale percezione da parte di singole imprese iscritte ai soggetti di aggregazione della parte fissa del bonus fa venire meno, per i soggetti di aggregazione, qualunque credito nei confronti dell'amministrazione regionale con riguardo alla medesima quota fissa.

8. Nel caso di corresponsione indiretta del bonus il vettore marittimo o il suo rappresentante di vendita agisce, nei confronti del beneficiario del bonus, esclusivamente come agente mandatario dell'amministrazione regionale con delega al pagamento.

9. L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti definisce, con decreto, i modi e le procedure per la realizzazione e la regolamentazione del sistema dei buoni di detrazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Esclusione di servizi dal sistema del bonus ambientale

1. Al fine di evitare ogni possibile azione di distorsione della concorrenza nei confronti dei servizi per l'attraversamento dello Stretto di Messina, è escluso dal sistema del bonus ambientale l'utilizzo di servizi marittimi attivi fra porti della Sicilia e porti situati nel tratto costiero compreso fra le località di Cittadella del Capo (Cosenza) e Trebisacce (Cosenza).

Art. 18.

Interruzione e sospensione

1. L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, con decreto, può interrompere definitivamente o sospendere, anche a tempo indeterminato, l'applicazione del bonus.

2. Costituiscono causa di interruzione o di sospensione:

a) l'aumento ingiustificato delle tariffe da parte delle imprese di trasporto marittimo;

b) l'adozione, da parte di istituzioni nazionali o regionali, di atti di contenuto analogo suscettibili di attribuire vantaggi ingiustificati alle imprese beneficiarie.

3. Sono fatti salvi i diritti maturati dalle imprese in relazione a ciascun imbarco effettuato entro l'ultimo giorno del mese indicato nell'atto di sospensione o interruzione.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 11, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti può disporre la cessazione della sospensione.

Art. 19.

Cumulo con altri provvedimenti di aiuto

1. Il bonus di cui alla presente legge non è cumulabile con altri aiuti erogati all'autotrasporto dall'Unione europea, dallo Stato o da altre regioni, concessi al fine di compensare i maggiori costi di trasporto combinato «strada-mare», in particolare quando siano commisurati alla riduzione dei costi esterni generati dal trasporto stradale.

2. Qualora ai fini indicati al comma 1 l'Unione europea o enti nazionali erogino aiuti ambientali ai beneficiari di cui all'art. 3, questi ultimi, al fine dell'ammissione alla fruizione del bonus ambientale da parte della Regione Sicilia, possono ricevere, per ogni periodo, esclusivamente il differenziale tra la somma cui il soggetto ha diritto ai sensi della presente legge e l'aiuto ricevuto o maturato per lo stesso periodo.

3. I beneficiari di cui all'art. 3 che godono di aiuti da parte dell'Unione europea o di altri enti pubblici, devono allegare alla domanda di erogazione del bonus un'autocertificazione relativa alle somme già percepite, o per le quali sia maturato il diritto alla riscossione, a titolo di aiuto al trasporto combinato «strada-mare» ai fini ambientali, nel periodo per cui si richiede il bonus della Regione Sicilia.

4. Qualora per l'erogazione del bonus si applichi il sistema del pagamento indiretto, il decreto previsto al comma 9 dell'art. 16 definisce le modalità applicative del divieto di cumulo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 20.

Norma finanziaria

1. Per le finalità dell'art. 1 della presente legge è autorizzata, per il triennio 2004-2006, la spesa complessiva di 35 mila migliaia di euro, di cui 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004 e 17.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

2. Agli oneri indicati al comma 1, per ciascun esercizio finanziario, si provvede, ai sensi del comma 14 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, con parte delle disponibilità di cui all'art. 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (UPB 12.3.2.6.3, capitolo 876002).

Art. 21.

Clausola di salvaguardia

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'art. 88, paragrafi 2 e 3 del Trattato istitutivo della comunità europea.

Art. 22.

Modifiche e abrogazione di norme

1. Gli articoli 21 e 22 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 sono abrogati.

2. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20 sono aggiunte le seguenti parole «anche per il raggiungimento delle sedi delle università siciliane».

Art. 23.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 luglio 2004.

CUFFARO

*Assessore regionale per il turismo
le comunicazioni ed i trasporti*
CASCIO

04R0456

LEGGE 9 luglio 2004, n. 12

Disciplina dell'esercizio dell'attività di ottico e modifica alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 28.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 30 del 16 luglio 2004)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione per l'incarico di attività di ottico

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di ottico da parte della competente autorità comunale oltre al possesso dell'iscrizione nell'apposito registro speciale di cui all'art. 71 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, si tiene conto del rapporto tra resi-

denti e esercizi di ottica, per assicurare una razionale distribuzione dell'offerta nel territorio. Tale rapporto è stabilito in un esercizio di ottica per ogni fascia di popolazione di ottomila residenti. La distanza tra un esercizio e l'altro non deve essere inferiore a 300 metri. I limiti suddetti non si applicano agli esercizi che si trasferiscono da una sede in locazione ad una sede di proprietà o che sono costretti a trasferimento per sfratto o per altri motivi di forza maggiore. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora sussistano comprovate esigenze territoriali, l'autorità comunale competente provvede al rilascio della relativa autorizzazione o al trasferimento di una autorizzazione esistente, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, dopo avere acquisito il parere obbligatorio della commissione provinciale presso la camera di commercio di cui all'art. 8 del regolamento di esecuzione dell'art. 71 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, emanato con decreto presidenziale 1° giugno 1995, n. 64.

3. Nei comuni in cui la popolazione residente non supera gli ottomila abitanti l'autorità comunale competente può comunque rilasciare, senza il parere della commissione di cui al comma 2, fino ad un massimo di due autorizzazioni. Sono fatte salve le istanze istruite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Modifica alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 28

1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 28, le parole «in conformità ad accordi con» sono sostituite con le parole «sentite le».

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 luglio 2004.

CUFFARO

*Assessore regionale per la cooperazione
il commercio, l'artigianato e la pesca*
CIMINO

04R0457

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione e)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 1 0 3 0 *

€ **1,60**